



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 392 DI DATA 08 Settembre 2025

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Sativa S.r.l. - stabilimento sito in Trento, fraz. Vela, loc. Laghetti, 9 (p.ed. 6881 C.C. Trento). Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PDT

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Scarichi idrici
- 4 Allegato 3 - Rifiuti
- 5 Allegato 4 - Raccomandazioni
- 6 Allegato 5 - Planimetria denominata "Progetto Esecutivo - Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione"
- 7 Allegato 6 - Planimetria denominata "Planimetria emissioni impianto"
- 8 Allegato 7 - Planimetria denominata "Planimetria generale impianto"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 333 di data 17 maggio 2019, così come rettificata e modificata con la propria determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Sativa S.r.l., con sede legale in Trento, via al Maso Visintainer, 4 (di seguito *Ditta*) relativa allo stabilimento sito in Trento, fraz. Vela, loc. Laghetti, 9 (p.ed. 6881 C.C. Trento), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione ordinaria per l'esercizio delle operazioni di recupero R13, R12, R5 e R3 di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 60.000 t/anno, ai sensi degli articoli 84 e 86 del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) iscrizione al n. 305/TN del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni R13 e R5 di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, per un quantitativo complessivo massimo pari a 130.000 t/anno, ai sensi degli articoli 214 e 216 D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- d) autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (fiume Adige) di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;

rilevato che con la propria determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024 sono state revocate le proprie determinazioni n. 426 di data 16 giugno 2021, n. 450 di data 2 agosto 2023, n. 659 di data 15 novembre 2023 e n. 63 di data 2 febbraio 2024, in quanto superate dalla determinazione n. 525 stessa;

rilevato che nella determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientale n. 333 di data 17 maggio 2019 era stato ricompreso anche il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Trento, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

dato atto che con la propria determinazione n. 659 di data 15 novembre 2023 la sopra richiamata autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta di acque reflue domestiche è stata stralciata dall'AUT, a seguito delle modifiche al Regolamento AUT introdotte dal d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg., a partire dall'8 maggio 2021, per effetto di quanto stabilito alla lettera b-bis) dell'art. 3, comma 10, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

dato atto altresì che tale autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta di acque reflue domestiche non ha perso la propria validità e segue quanto disposto nell'atto di assenso del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria del Comune di Trento pervenuto in data 19 aprile 2019 (ns. prot. n. 260931);

vista la domanda di AUT presentata dalla Ditta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025) e successive integrazioni, relativa allo stabilimento sito in Trento, fraz. Vela, loc. Laghetti, 9 (p.ed. 6881 C.C. Trento), tesa in particolare a conseguire il rilascio dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- modifica dell'autorizzazione ordinaria per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di competenza provinciale;
- modifica dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza provinciale;
- rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (fiume Adige) di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P., di competenza provinciale;

- stralcio dell'iscrizione al n. 305/TN del registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi degli articoli 214 e 216 D.Lgs. 152/2006;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la nota di data 13 marzo 2025 (ns. prot. n. 212360), con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, al fine della verifica, ognuna per i profili di rispettiva competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 18 marzo 2025 (ns. prot. n. 225738), e la contestuale richiesta al Comune di Trento di esprimere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P.;

considerato che il Sindaco del Comune di Trento non ha comunicato il parere di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento, consentendo in tal modo al Settore Autorizzazioni e controlli di procedere prescindendo dal parere medesimo;

preso atto che con nota di data 18 marzo 2025 (ns. prot. n. 226426) è stata comunicata alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate coinvolte nel procedimento l'avvio della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 5-bis del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 20 marzo 2025 (ns. prot. n. 236465 di data 21 marzo 2025), con allegato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico dove viene ribadito che con le modifiche richieste *“nulla è variato in relazione a quanto indicato nelle conclusioni dell'indagine acustica sui livelli di immissione sonora [...] il 19/06/2017”*;

vista la nota di data 26 marzo 2025 (ns. prot. n. 248848), con cui sono state trasmesse le integrazioni pervenute dalla Ditta ai soggetti coinvolti nel procedimento di AUT;

vista la nota di data 21 marzo 2025 (ns. prot. n. 237832 di data 21 marzo 2025), con la quale il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento ha evidenziato quanto segue:

- *“considerata la localizzazione dell'insediamento, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si ritiene che non esistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, fatti salvi eventuali rilievi sotto il profilo igienico-sanitario di competenza dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari”*;
- *“per quanto riguarda l'inquinamento acustico lo Scrivente Servizio prende atto inoltre della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta da Lorenzo Zampedri, legale rappresentante della ditta Sativa spa, trasmessa con nota ns. prot. n. 86477 di data 20 marzo 2025, con la quale afferma che nulla è variato in relazione a quanto indicato nelle conclusioni dell'indagine acustica sui livelli di immissione sonora”* sopra richiamata;

rilevato inoltre che nella nota di data 21 marzo 2025 (ns. prot. n. 237832 di data 21 marzo 2025) il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento ha chiesto all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di formulare parere a supporto dell'autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 32 della L.p. 23 luglio 2010 n.16;

vista la nota pervenuta in data 8 aprile 2025 (ns. prot. n. 285874 di data 8 aprile 2025), con la quale il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento ha inoltrato il parere pervenuto dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari;

rilevato che nel citato parere allegato alla nota di data 8 aprile 2025, la U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha ravvisato che *“per i profili di competenza della scrivente U.O., non comportano di per sé un aggravio della situazione sotto il profilo igienico sanitario. Tuttavia, per quanto riguarda il tema delle emissioni diffuse, essendo previsto un aumento, è raccomandabile l'effettuazione di verifiche sulle concentrazioni massime previste all'interno del capannone, al fine di tutelare la popolazione lavorativa che opera all'interno di esso”*;

ritenuto doveroso richiamare la nota del Comune di Trento – Servizio Urbanistica e Ambiente – pervenuta in data 7 marzo 2019 (ns. prot. n. 153274), inviata nel corso dell'iter di AUT che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 333 di data 17 maggio 2019, *“con la quale dichiara che, in relazione allo stabilimento in oggetto, non risultano vigenti autorizzazioni allo stoccaggio di rifiuti nel luogo di produzione”*;

preso atto che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

considerato che con nota di data 28 maggio 2025 (ns. prot. n. 419467) il procedimento è stato sospeso con la richiesta alla Ditta di presentare, a copertura delle operazioni di mera messa in riserva (operazione di recupero R13) di rifiuti speciali non pericolosi, un'integrazione della garanzia finanziaria attualmente in essere per lo stabilimento con un importo pari a € 25.822,84, in accordo da quanto disposto dalla deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante *“disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”*, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P.;

viste le integrazioni pervenute in data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), con allegata, tra l'altro, la polizza fideiussoria aggiuntiva per esercire le attività di gestione dei rifiuti richieste dalla Ditta con la domanda di AUT di data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025);

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione ordinaria per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (fiume Adige) di acque reflue industriali costituite dalle acque meteoriche dilavanti i piazzali dello stabilimento, previo trattamento primario di depurazione (decantazione e disoleatura), ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
- d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, redatta sulla base di quanto emerso dalla relazione denominata *“Indagine acustica sui livelli di immissione sonora secondo la Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico, nei confronti dei primi ricettori residenziali”* di data 19 giugno 2017, in merito alla quale il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di

Trento con nota di data 21 marzo 2025 (ns. prot. n. 237832 di data 21 marzo 2025) prende atto di quanto dichiarato;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT, dalla quale emerge che la Ditta intende apportare le seguenti modifiche impiantistiche:

- *“l’adeguamento al nuovo Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto per rifiuti inerti D.M. 127 del 28 giugno 2024;*
- *l’aggiunta dell’operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da terre e rocce, identificati con il codice di cui all’EER 170504 [...];*
- *la modifica del regime autorizzatorio per i rifiuti gestiti in regime semplificato, chiedendo l’autorizzazione in procedura ordinaria, con la specifica della gestione di alcuni codici e aggiungendo l’operazione di recupero R12, che prevede l’eventuale raggruppamento e la cernita dei materiali;*
- *l’aggiunta del codice EER 170802 per cui si prevede la sola messa in riserva (operazione R13), per un quantitativo totale di 5.000 t/a;*
- *l’aumento dei quantitativi di emissioni in forma diffusa relativa alla gestione dei materiali inerti;*
- *eliminazione della rete di raccolta dei percolati presente al piano terra del capannone principale, data la sua inutilità. Il sistema di raccolta verrà sostituito da adeguati mezzi di pulizia, raccolta e rimozione di eventuali sversamenti accidentali”;*

rilevato che nella relazione allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) la Ditta ha chiesto le seguenti ulteriori modifiche impiantistiche:

- *“l’aggiunta del codice EER 191209, ritenuto omogeneo ai codici attualmente autorizzati e adeguati al nuovo DM 127/2024;*
- *rinuncia alla gestione del codice EER 010399, attualmente previsto nella tipologia 7.2 dell’iscrizione in procedura semplificata”;*

rilevato che nella relazione allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) la Ditta ha inoltre specificato che *“le quantità dei rifiuti gestiti verranno riorganizzate in merito alle necessità attuali, mantenendo i quantitativi totali autorizzati immutati e pari a 190.000 t/anno, di cui:*

- *164.700 t/anno sottoposti anche ad operazione di recupero R5;*
- *15.000 t/anno sottoposti anche ad operazione di recupero R3”;*

rilevato che, come disposto dalla determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 333 di data 17 maggio 2019, la Ditta era già autorizzata ad effettuare operazioni di recupero sul rifiuto contraddistinto dal codice CER 17.05.04, secondo le disposizioni riportate in tabella:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.05.04	<u>Provenienza:</u> attività di scavo. <u>Caratteristiche:</u> materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica, nel rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del suolo relative al fondo naturale ufficialmente riconosciuto per l’area di produzione.	79.700	Scarico dei rifiuti nell’area di conferimento, posta tra la facciata nord e la rampa d’accesso al primo piano del magazzino industriale, per la loro successiva sistemazione nelle aree destinate alla messa in riserva ubicate all’interno del magazzino. Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> nelle aree individuate all’interno del magazzino industriale, site a piano terra di capacità complessiva pari a 3.800 m ³ (comprensivi dei quantitativi dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.08 eventualmente presenti), secondo la dislocazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136), finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
			<ul style="list-style-type: none"> – Produzione di materia prima inerte di natura lapidea e selezionata nelle forme usualmente commercializzate (operazione R5), mediante eventuale frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazioni indesiderate. – In alternativa, la produzione di materia prima inerte nelle forme usualmente commercializzate (operazione R5) può essere effettuata esclusivamente mediante verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale e tecnica per il suo successivo utilizzo. <p>Le materie prime inerti ottenute con i due metodi sopra descritti possono essere utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...); – in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi; – nella realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali e per la posa di sottoservizi, nella realizzazione degli strati tecnici delle discariche (strati di regolarizzazione, barriere geologiche artificiali di impermeabilizzazione, strati superficiali a bassa conducibilità idraulica) e per la ricopertura giornaliera dei rifiuti, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD); – in lavori di rimodellamento morfologico e per la realizzazione degli strati finali superficiali di copertura/ripristino di discariche, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD) e con valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego.

dato atto che nella determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 333 di data 17 maggio 2019, veniva ribadito che l'autorizzazione al recupero dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 era valida, per le motivazioni riportate nella stessa determinazione, fino al 25 luglio 2023 e che dal giorno successivo veniva autorizzata la seguente configurazione (sempre in riferimento al rifiuto contraddistinto dal codice CER 17.05.04):

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.05.04	<p><u>Provenienza:</u> attività di scavo.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica, nel rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del suolo relative al fondo naturale ufficialmente riconosciuto per l'area di produzione.</p>	79.700	<p>Scarico dei rifiuti nell'area di conferimento, posta tra la facciata nord e la rampa d'accesso al primo piano del magazzino industriale, per la loro successiva sistemazione nelle aree destinate alla messa in riserva ubicate all'interno del magazzino.</p> <p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site a piano terra di capacità complessiva pari a 3.800 m³ (comprensivi dei quantitativi dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.08 eventualmente presenti), secondo la dislocazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136).</p>

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025) la Ditta ha precisato che *“vista la richiesta di modifica relativa alla redistribuzione degli stoccaggi istantanei dei rifiuti inerti, le emissioni in atmosfera vengono modificate con l’obiettivo di adeguarle alla nuova gestione degli inerti. Per quanto riguarda le emissioni dei rifiuti lignei, questa non subirà alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato”*;

rilevato pertanto che la Ditta ha ridefinito le potenzialità delle emissioni diffuse definite con le sigle D3 e D5;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025) la Ditta ha precisato inoltre che:

- *“si fa presente che, le emissioni identificate come D3 e D5, si riferiscono alla stima della capacità massima di deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti, sulla base degli spazi disponibili.*
- *Si precisa che i depositi, sia dei rifiuti sia del materiale lavorato, sono collocati all’interno del capannone principale e/o sotto la tettoia chiusa su tre lati. Le attività svolte all’esterno si limitano principalmente alla movimentazione interna, al transito dei mezzi in ingresso e in uscita, nonché allo stoccaggio dei rifiuti, sempre all’interno di container. Il deposito del materiale inerte certificato, situato tra la rampa di accesso al primo piano e la tettoia, è protetto dalle strutture stesse; inoltre, qualora necessario, è prevista la bagnatura del cumulo”*;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dallo stabilimento in oggetto, le prescrizioni stabilite nella sopra citata determinazione n. 333 di data 17 maggio 2019, secondo le considerazioni ivi riportate e secondo quanto sopra descritto;

vista la nota di data 30 gennaio 2025 (ns. prot. n. 58022 di data 3 febbraio 2025), relativa alla comunicazione delle date di messa in esercizio e messa a regime delle emissioni diffuse autorizzate;

ritenuto opportuno rammentare alla Ditta, viste le modifiche impiantistiche prospettate in materia di emissioni in atmosfera, di comunicare al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente le date di messa in esercizio e messa a regime delle emissioni diffuse oggetto di modifica (identificate con le sigle D3 e D5) **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025) la Ditta ha precisato che *“la gestione delle acque meteoriche rimarrà immutata rispetto a quanto già autorizzato e indicato nella planimetria”* allegata alla domanda stessa;

rilevato che il ricettore principale dello scarico (fiume Adige) presenta per il tratto interessato uno stato di qualità chimico *“buono”* ed ecologico *“buono instabile”*, sulla base dell’allegato *“D – classificazione dei corpi idrici superficiali – Elaborazione dei dati della rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali Sessenio 2022-2027”* alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022, recante *“Approvazione del Piano di tutela delle acque ”*;

rilevato che, anche secondo l’allegato *“D – classificazione dei corpi idrici superficiali – Elaborazione dei dati della rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali Sessenio 2014-2019”* alla precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 2294 di data 30 dicembre 2020, recante *“Ricognizione dello stato qualitativo delle acque nel sessennio 2014- 2019 ai sensi dell’art.11 c.3 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque”*, il tratto interessato presentava uno stato di qualità chimico *“buono”* ed ecologico *“buono instabile”*;

visto l'art. 10, comma 3 dell'Allegato O (*"Norme di attuazione del Piano di tutela delle Acque"*) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022, che recita quanto segue:

- *"nei corpi idrici in stato ecologico buono "instabile", sufficiente, scarso, cattivo e potenziale ecologico buono instabile o sufficiente, o in stato chimico non buono, e sui relativi bacini afferenti, non sono consentite nuove autorizzazioni allo scarico relative a nuovi insediamenti di acque reflue industriali o domestiche e assimilate a domestiche in acque superficiali o in pubblica fognatura bianca. Per insediamenti esistenti, qualora non sia tecnicamente o economicamente sostenibile una soluzione alternativa, sono ammesse modifiche, rinnovi o nuove autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o domestiche e assimilate a domestiche in acque superficiali o in pubblica fognatura bianca purché l'autorizzazione allo scarico non sia richiesta per attività diverse da quelle in essere. L'autorità competente può utilizzare quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea";*

ritenuto pertanto, per quanto sopra richiamato, di poter concedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico esistente, sentito anche per le vie brevi il Settore Qualità ambientale;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025) la Ditta ha precisato altresì che *"al piano terra del capannone principale, dove viene effettuata la lavorazione dei rifiuti inerti, è presente una rete di raccolta dei percolati, rappresentata all'interno della planimetria "Reti interne acque nere" (vs prot. n. 650910 del 1° dicembre 2016 – planimetria 2). La rete è costituita da tre pozzetti collegati in serie tramite una tubazione che recapita in un serbatoio interrato, posto all'esterno del capannone principale. Questo sistema, vista la pavimentazione impermeabile e il ridotto contenuto d'acqua dei materiali e rifiuti stoccati all'interno del capannone (altrimenti verrebbero stoccati nei container), risulta inutile. Inoltre, le lavorazioni non comportano la movimentazione di rifiuti liquidi, e per l'abbattimento polveri viene utilizzato il quantitativo minimo d'acqua utile allo scopo, così da non creare ristagni";*

rilevato, per le considerazioni sopra esposte, che la Ditta ha chiesto *"l'eliminazione della rete di raccolta dei percolati presente al piano terra del capannone principale, data la sua inutilità. Il sistema di raccolta verrà sostituito da adeguati mezzi di pulizia, raccolta e rimozione di eventuali sversamenti accidentali";*

rilevato che, al punto 6) della parte dispositiva della propria determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024, veniva rammentato quanto segue:

- *"di ricordare che **entro il 26 luglio 2025** il titolare dell'autorizzazione è tenuto a **concludere gli eventuali interventi sulla rete di scarico delle acque reflue industriali** costituite dalle acque di dilavamento del piazzale ove è presente il serbatoio a doppia camera, di capacità complessiva pari a 9.000 litri, per il deposito di gasolio per autotrazione, sormontato dalla colonnina di erogazione del combustibile, che si rendessero necessari per adeguarla alle disposizioni contenute nell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, avendo **preventivamente richiesto ed acquisito, per tempo, la relativa autorizzazione del gestore della rete di pubblica fognatura, previa presentazione della domanda di modifica dell'AUT**";*

visto il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori prescritto alla lettera i) dell'Allegato 1 della determinazione n. 42 di data 27 gennaio 2025 risulta impartito in accordo a quanto stabilito all'art. 9 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, che dispone quanto segue:

- *"Con riferimento alle attività esistenti alla data di approvazione di questa deliberazione che non siano adeguate alla disciplina dell'articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e a queste disposizioni, entro quattro anni dalla suddetta data deve essere ottenuta l'autorizzazione allo scarico industriale e devono essere conclusi i conseguenti interventi di adeguamento";*

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1085 di data 25 luglio 2025, che ha modificato la citata deliberazione n. 1239 del 26 luglio 2021, con particolare riferimento ai termini per l'adeguamento previsti dal citato art. 9 della deliberazione n. 1239 del 26 luglio 2021;

visto in particolare l'art. 1 della deliberazione n. 1085 di data 25 luglio 2025, che stabilisce *“di prorogare di 36 mesi, ossia al 26 luglio 2028, il termine di cui all'art. 9 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 del 26 luglio 2021 entro cui le attività oggetto della medesima deliberazione, esistenti al 26 luglio 2021 e non ancora adeguate alle relative disposizioni, devono ottenere l'autorizzazione allo scarico industriale e concludere i conseguenti interventi di adeguamento degli impianti”*;

ritenuto pertanto di modificare come segue il punto 6 della propria determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024:

- *“di ricordare che entro il 26 luglio 2028 il titolare dell'autorizzazione è tenuto a concludere gli eventuali interventi sulla rete di scarico delle acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento del piazzale ove è presente il serbatoio a doppia camera, di capacità complessiva pari a 9.000 litri, per il deposito di gasolio per autotrazione, sormontato dalla colonnina di erogazione del combustibile, che si rendessero necessari per adeguarla alle disposizioni contenute nell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, avendo preventivamente richiesto ed acquisito, per tempo, la relativa autorizzazione del gestore della rete di pubblica fognatura, previa presentazione della domanda di modifica dell'AUT”*;

vista la planimetria allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), dalla quale si evince che la Ditta raccoglie le acque meteoriche dilavanti tutte le aree scoperte dello stabilimento, che si configurano quindi come acque reflue industriali, e le avvia a un trattamento dedicato (decantazione e disoleatura);

rilevato che nella relazione allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) la Ditta specifica che *“l'intero piazzale è pavimentato in conglomerato bituminoso ed è dotato di un sistema di raccolta delle acque meteoriche”*;

considerato che la p.ed. 6881 C.C. Trento sulla quale insiste il centro di recupero in oggetto ricade in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Trento destina a *“DI – Aree per discariche di rifiuti inerti”*;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1225 del 8 giugno 2007, recante *“Approvazione definitiva dello stralcio al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo all'individuazione di un'area per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso e per il trattamento di rifiuti inerti da demolizione nel Comune di Trento - artt. 65 e 83 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”*, con la quale l'area costituita dalla p.f. 2259/4 (ora p.ed. 6881) C.C. Trento è stata localizzata nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti per l'esercizio delle attività di trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da inerti da demolizione e costruzione;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*, ed in particolare l'art. 19 (norme applicative dell'art. 67-bis del T.U.L.P.) il quale stabilisce al comma 2 che *“Relativamente alle discariche e agli impianti di gestione dei rifiuti speciali - anche pericolosi -, la cui localizzazione sia stata definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 66 del testo unico, la relativa autorizzazione può essere modificata a norma dell'articolo 84 del testo unico, purché ricorrano le seguenti condizioni:*

- a) *il progetto non comporti la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie della discarica o dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;*
- b) *il progetto non comporti alcuna modifica della localizzazione cartografica della discarica o dell'impianto;*
- c) *i rifiuti da conferire siano compatibili qualitativamente e quantitativamente con le caratteristiche tecniche della discarica o dell'impianto;*
- d) *siano soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;*
- e) *il progetto sia preventivamente sottoposto, alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica, ove ne ricorrano i presupposti in base alle norme provinciali vigenti”;*

visto l'art. 4.8, del Capitolo 4, al Piano, il quale stabilisce quanto segue:

- *“La verifica dei criteri localizzativi riportati nei paragrafi precedenti deve essere fatta – solo per nuovi impianti e per modifiche sostanziali ad impianti esistenti - attraverso una “relazione di verifica dei criteri localizzativi” presentata da parte del proponente dell'impianto, in sede di espletamento delle procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA/PAUP) e comunque in sede di rilascio della prima autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, al fine di verificare la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti”;*

considerato che, relativamente a quanto richiesto dalla Ditta con la domanda in esame, le modifiche riguardano la riorganizzazione degli spazi interni allo stabilimento e la ridefinizione del regime giuridico nel quale la Ditta intende gestire i rifiuti, non comportando variazioni sul quantitativo complessivo di rifiuti autorizzati;

rilevato ancora che i nuovi rifiuti che la Ditta intende aggiungere sono omogenei a quelli gestiti attualmente;

ritenuto che ricorrano le condizioni previste dal sopra citato art. 19 del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e che pertanto l'autorizzazione ordinaria alla gestione di rifiuti ricompresa nell'AUT può essere modificata senza la necessità di preventiva revisione della localizzazione dell'impianto;

considerato che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, i quantitativi totali di rifiuti gestiti sono pari a 190.000 t/anno;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto in particolare l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale **si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica (“screening”) di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale;**

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1503 del 13 giugno 2008, con oggetto *“Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - “Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela”, ...”*, di valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di *“Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela”* nel Comune di Trento, poi prorogata con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1086 di data 7 giugno 2013;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 959 del 4 giugno 2018, recante *“Procedimento coordinato di localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti e verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di “Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in loc. Laghetti della Vela”, proposto da Sativa Srl, nel Comune di Trento”*, con la quale la sopra citata deliberazione n. 1225 del 8 giugno 2007 è stata integrata estendendo l'attività delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi;

considerato che con la predetta deliberazione n. 959 del 2018 è stata altresì stabilita l'esclusione del progetto *"Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in loc. Laghetti della Vela"* dal procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, con le seguenti prescrizioni:

- prima dello scarico nel fiume Adige devono essere effettuate due volte l'anno (in giugno ed in dicembre) il prelievo dei campioni e l'analisi delle acque per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- per il processo di inertizzazione deve essere riutilizzata l'acqua meteorica stoccata nell'apposita vasca esistente. Solo in casi eccezionali si può ricorrere alla rete pubblica. Al fine di valutare la corretta gestione di acqua per la nuova operazione di inertizzazione la Ditta registrerà l'acqua prelevata annualmente dalla rete pubblica per il suddetto trattamento;

vista la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che *"sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità [...] le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati"*;

vista altresì la nota dello stesso Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

considerato che, relativamente a quanto richiesto con la domanda di modifica dell'AUT in parola:

- le tipologie dei nuovi rifiuti da gestire in regime autorizzatorio ordinario sono omogenee a quelle già autorizzate con la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientale n. 333 di data 17 maggio 2019;
- la potenzialità massima annua dell'impianto rimane invariata;

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025), non sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta in data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025), con le procedure gestionali che verranno adottate nello stabilimento in materia di gestione dei rifiuti;

vista la planimetria denominata *"PROGETTO ESECUTIVO – Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in p.f. 2259/4 C.C. Trento Loc. Laghetti"* (in seguito *planimetria 1*) allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5);

vista la planimetria denominata *"PLANIMETRIA EMISSIONI IMPIANTO SATIVA S.R.L."* (in seguito *planimetria 2*) allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 6);

vista la planimetria denominata *"PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO SATIVA S.R.L."* (in seguito *planimetria 3*) allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), relativa alla modalità di gestione dei rifiuti, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 7);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante *"Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione*

delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali”;

rilevato che al punto 2.2.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra richiamata, relativo alle caratteristiche delle aree di ingresso-conferimento degli impianti di recupero, è riportato che le superfici di tali aree devono essere pavimentate e dotate di sistemi di raccolta di eventuali reflui in uscita dagli automezzi o dai serbatoi, con particolare riferimento all'utilizzo di un sedimentatore e di un disoleatore;

considerato che, come riportato nella relazione tecnica di data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025) *“la messa in riserva [...] avverrà all'interno del capannone principale e/o sotto la tettoia posta nella parte nord dell'area. I rifiuti verranno stoccati in container di diverse dimensioni e/o in cumulo”;*

considerato che, come riportato nella relazione tecnica allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), *“i rifiuti presenti al piano terra del capannone principale sono stoccati all'interno di container, ad eccezione della parte Sud-Ovest, dove avviene lo stoccaggio del rifiuto ligneo lavorato (EER 191207), in attesa del suo allontanamento presso centri autorizzati”;*

considerato che, come riportato nella relazione tecnica allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), *“la tettoia, presente nella parte nord dell'area, viene utilizzata per:*

- la messa in riserva dei rifiuti inerti (operazione di recupero R13);*
- deposito dei prodotti certificati e/o in attesa di certificazione”;*

considerato che, come riportato nella relazione tecnica allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), *“all'interno della tettoia, i rifiuti inerti vengono depositati in cumulo e/o all'interno di container scarrabili. La zona rifiuti viene mantenuta sempre separata dalla zona di deposito dei prodotti, attraverso setti mobili. I depositi verranno opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato. I rifiuti in ingresso, stoccati all'interno della tettoia, vengono successivamente trasportati al primo piano dell'edificio principale, per le lavorazioni”;*

rilevato che, come evidenziato in *planimetria 3*, l'area di ingresso all'impianto è dotata di pesa ed è pavimentata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m³ denominati in *planimetria 1* rispettivamente *“Disol”* e *“Vasca”*, dalla quale il troppo pieno, previa dissabbatura, confluisce nel fiume Adige;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'area di ingresso principale, le aree di transito che collegano l'ingresso principale con le aree ove avviene il recupero di rifiuti, le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici, nonché l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero al primo piano del capannone, debbano essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; tali aree devono essere costantemente sgombre da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;

rilevato che l'area di conferimento è pavimentata in calcestruzzo con pendenza tale da convogliare i liquidi nei pozzetti dai quali, attraverso una serie di tubazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m³ denominati in *planimetria 1* rispettivamente *“Disol”* e *“Vasca”*, dalla quale il troppo pieno, previa dissabbatura, confluisce nel fiume Adige; i rifiuti devono essere direttamente scaricati nelle aree di messa in riserva;

considerato che l'acqua raccolta nella vasca, come riportato nelle integrazioni di data 14 febbraio 2017 (ns. prot. n. 83128), può essere utilizzata per contenere l'emissione polverulenta; in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti ai rifiuti in deposito;

visto il punto 2.2.2, Tabella 4, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree di deposito dei rifiuti;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che l'eventuale presenza simultanea di due rifiuti di natura diversa (ad esempio guaine bituminose e vetro) nella stessa area può essere effettuata solo se i rifiuti stessi sono separati tra loro (ad esempio attraverso l'utilizzo di barriere tipo *New Jersey*);

considerato che i rifiuti a matrice lignea contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03 (compresi i pallet/bancali), 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01 sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cumuli e/o in container nelle aree denominate in *planimetria 3* "*Zona stoccaggio rifiuti ligneo cellulosici*" pavimentate in calcestruzzo e ubicate al primo piano del capannone e che il quantitativo massimo di rifiuti istantaneamente stoccabile è pari a 1.500 m³;

rilevato che, in relazione alle modalità di stoccaggio dei rifiuti nello stabilimento, la Ditta ha precisato quanto segue nella relazione allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025):

- *“Al piano terra del capannone principale viene dedicato lo spazio allo stoccaggio di rifiuti all'interno di container e/o dei prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti inerti. I rifiuti presenti al piano terra del capannone principale sono stoccati all'interno di container, ad eccezione della parte Sud-Ovest, dove avviene lo stoccaggio del rifiuto ligneo lavorato (EER 191207), in attesa del suo allontanamento presso centri autorizzati;*
- *in caso di necessità, i rifiuti vengono stoccati anche nelle aree esterne, sempre all'interno di container di capacità variabile tra i 15 e i 35 m³, dotati di idoneo sistema di copertura, così da risultare sempre coperti, fatte salve le operazioni di carico/scarico. Si precisa che lo stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'area viene regolamentato con apposita cartellonistica descrittiva della tipologia di rifiuto e dell'operazione di recupero effettuata. Inoltre, i rifiuti saranno suddivisi per tipologie omogenee mediante l'uso di setti mobili o stoccati all'interno di container, in modo da evitarne la miscelazione;*
- *la tettoia, presente nella parte nord dell'area, viene utilizzata per:*
 - *la messa in riserva dei rifiuti inerti (operazione di recupero R13);*
 - *deposito dei prodotti certificati e/o in attesa di certificazione”;*
- *“All'interno della tettoia, i rifiuti inerti vengono depositati in cumulo e/o all'interno di container scarrabili. La zona rifiuti viene mantenuta sempre separata dalla zona di deposito dei prodotti, attraverso setti mobili. I depositi verranno opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato. I rifiuti in ingresso, stoccati all'interno della tettoia, vengono successivamente trasportati al primo piano dell'edificio principale, per le lavorazioni [leggasi “per l'effettuazione delle operazioni di recupero R5”]”;*

visto il punto 2.2.3, Tabella 5, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree ove sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti;

considerato che tutti i rifiuti vengono sottoposti a lavorazione esclusivamente all'interno del capannone su pavimentazione realizzata in calcestruzzo;

visto il punto 2.2.5, Tabella 7, dell'allegato A alla sopra citata deliberazione n. 1333, nel quale è riportato che il deposito dei prodotti da sottoporre ad analisi può avere le stesse caratteristiche dell'area di deposito dei prodotti;

considerato che le aree di deposito dei materiali lavorati in attesa di certificazione denominate in *planimetria 3* "*Materiale lavorato in attesa di verifiche analitiche*" sono realizzate in calcestruzzo e

che le stesse aree possono essere utilizzate per il deposito dei materiali già dichiarati conformi, fatto salvo quanto prescritto nel prosieguo del presente provvedimento;

ritenuto doveroso prescrivere che il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazione e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti debba essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere noto da quali lavorazioni le materie ivi stoccate derivano;

considerato che per il deposito dei materiali lavorati prodotti dal recupero dei rifiuti lignei e in attesa di certificazione la Ditta intende utilizzare l'area denominata in *planimetria 3* "*Zona stoccaggio rifiuti ligneo cellulosici*", nella parte non utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti;

considerato che, come riportato nell'AUT precedente, il deposito dei prodotti/materiali derivanti dal recupero dei rifiuti lignei e già dichiarati conformi avviene in cassoni scarrabili allineati lungo la parete est del primo piano;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;

ritenuto inoltre doveroso confermare la prescrizione che i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi devono risultare chiaramente distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;

considerato che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero sono stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che, qualora nell'impianto la Ditta intenda gestire materiali diversi dai rifiuti (es. materia prima vergine, materia prima lavorata, sottoprodotti, ecc...), i flussi di gestione delle diverse tipologie di materiale devono essere adeguatamente distinti (es. l'impianto per la lavorazione dei rifiuti non può essere contestualmente utilizzato per la lavorazione di materiale naturale; l'eventuale stoccaggio di materia prima vergine nell'area utilizzata per lo stoccaggio di prodotti derivanti dal recupero di rifiuti deve essere opportunamente indicato con apposita cartellonistica, ecc...);

visto l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

viste le "*Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006, revisione gennaio 2022*" approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con delibera del Consiglio del 6 febbraio 2020, n. 62/20, e pubblicate con n. 23/2020, successivamente revisionate con delibera del Consiglio SNPA del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/2022 (di seguito *linee guida SNPA 41/2022*);

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2024, n. 127 "*Regolamento recante disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

visto l'articolo 3, lettera a) in Allegato 1 al Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, il quale stabilisce che "*Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla*

produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”;

dato atto che in Allegato 1, lettera a) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, è stabilito che “i Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato” sono i seguenti:

- “170101 Cemento;
- 170102 Mattoni;
- 170103 Mattonelle e ceramiche;
- 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;
- 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica;
- 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;
- 170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;
- 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- 010409 Scarti di sabbia e argilla
- 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico;
- 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso;
- 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico);
- 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310;
- 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto;
- 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)
- 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione”;

rilevato che in Allegato 1, lettera a) del Decreto 127/2024 è disposto che non sono ammessi “alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati e i rifiuti identificati dal codice CER 17.05.04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”;

vista la risposta all’interpello n. 147877/2022 di data 25 novembre 2022 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (relativo all’ambito di applicazione del Decreto 152/2022, superato dal Decreto 127/2024) nel quale è riportato, quanto segue: “i rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato 1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione”;

considerato che l’articolo 240, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 definisce “sito contaminato” come segue: “un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati”;

considerato che l’articolo 240, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 definisce le “concentrazioni soglia di rischio (CSR)” come segue: “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei

risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito”;

considerato che l’articolo 240, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 definisce le “concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)” come segue: “*i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati*”;

considerato che l’articolo 239, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che “*Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”*”;

ritenuto, alla luce dell’impianto normativo sopra riportato, di poter effettuare le seguenti considerazioni:

- qualora nel caso di un sito sottoposto a procedimento di bonifica emergesse che i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, pur superando i valori di CSC, risultino inferiori ai valori di CSR, il terreno può rimanere in situ senza rischio per l’ambiente; a questo proposito si vuole evidenziare che i livelli di accettabilità sono tipici del sito oggetto di studio e risultano applicabili solamente nel caso in cui il materiale rimanga nel sito in questione; qualora, per qualsiasi motivo, si volesse, si ritenesse o dovesse risultare necessario asportare il materiale, il medesimo si considera proveniente da un sito sottoposto a procedure di bonifica, e non si ritiene pertanto passibile di essere recuperato come rifiuto ai sensi del Decreto 127/2024;
- qualora nel caso di un sito sottoposto a procedimento di bonifica emergesse che i livelli di contaminazione delle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSR, i rifiuti asportati provengono da un sito contaminato sottoposto a procedure di bonifica, e non sono pertanto ritenuti passibili di essere recuperati ai sensi del Decreto 127/2024;

ritenuto pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, al fine di poter essere recuperati ai sensi del Decreto 127/2024 i rifiuti debbano essere conformi alle CSC del sito di produzione;

ritenuto pertanto doveroso assumere che, tenuto in considerazione il combinato disposto dagli articolo 239, comma 1 e 240, comma 1, lettere b) c) ed e) del D.Lgs. 152/2006 e della lettera a) in Allegato 1 al Decreto 127/2024, i rifiuti in ingresso all’impianto contraddistinti dal codice CER 17.05.04 sottoposti alle procedure di recupero disciplinate dal Decreto 127/2024 medesimo debbano presentare valori di concentrazione conformi a quanto disposto in tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, in funzione della specifica destinazione d’uso dell’area di produzione (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale - colonna A e Siti ad uso commerciale e industriale - colonna B);

dato atto che in Allegato 1, lettera b) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, sono dettagliatamente descritte le verifiche che devono essere svolte sui rifiuti in ingresso:

“Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento. Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale. Il sistema presuppone la

predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;*
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;*
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;*
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;*
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;*
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella 1 del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;*
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;*
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità”;*

dato atto che in Allegato 1, lettera c) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, viene disciplinato il “Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore:

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la frantumazione;*
- la vagliatura/ selezione granulometrica;*
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.*

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento. Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche”;

dato atto che in Allegato 1, lettera d) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, sono riportati i requisiti ambientali che ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve garantire; in particolare devono essere rispettati i limiti riportati in:

- “Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite” (caratterizzazione);*

Parametro	Unità di misura	Concentrazione limite		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzo di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzo di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg espressi come s.s.	100 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾
(IDROCARBURI AROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Stirene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Toluene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	

Xilene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come s.s.	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a)antracene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Benzo(b)fluorantene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	10	
Benzo(k)fluorantene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	10	
Benzo(g, h, i) perilene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Crisene	mg/kg espressi come s.s.	5	50	
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	5	
Pirene	mg/kg espressi come s.s.	5	50	
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come s.s.	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come s.s.	1	60	
PCB	mg/kg espressi come s.s.	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come s.s.	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come s.s.	2	15	
Materiali galleggianti (4)	cm ³ /kg	<5	<5	
Frazioni estranee ⁽⁴⁾	% in peso	<1%	<1%	
(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.				
(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.				
(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k)fluorantene, 29-Benzo(g,h,i)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.				
(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.				

– “Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite” (test di cessione);

	Parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO ₃	50
2	Fluoruri	mg/l F	1,5
3	Solfati	mg/l SO ₄	750
4	Cloruri	mg/l Cl	750
5	Cianuri	µg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0,05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo Totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
20	COD	mg/l	30
21	pH		5,5 - 12,0

visto che in Allegato 1, lettera d.2) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, è stabilito che “Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all’esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento”;

dato atto che in Allegato 1, lettera e) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, sono riportate le Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell’aggregato recuperato:

– “Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce;

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche
UNI EN 13108	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero

visto l’articolo 4 in Allegato 2 del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, il quale stabilisce che “l’aggregato recuperato può essere utilizzato per:

- 1) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- 2) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
- 3) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- 4) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- 5) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- 6) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- 7) confezionamento di calcestruzzi;
- 8) produzione di clinker per cemento;
- 9) produzione di cemento”;

visto l’articolo 2, comma 1, lettera g) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, il quale definisce come “lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato”;

dato atto che l’articolo 6 del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, stabilisce che “Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l’accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio”;

visto il documento denominato “MANUALE DI GESTIONE PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO” allegato alla domanda di data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 (“Sistema di gestione”) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127;

sottolineato che il presente provvedimento si configura come un’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 e pertanto non deve essere considerato come un’approvazione del documento denominato “MANUALE DI GESTIONE PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO”, il quale

dev'essere eventualmente certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 5 marzo 2025 (ns. prot. n. 188221 di data 5 marzo 2025) la Ditta ha chiesto quanto segue:

- *“la Ditta risulta attualmente autorizzata alla messa in riserva (operazione R13) dei rifiuti definiti nella tipologia 7.02 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998. Visto l'adeguamento al D.M. 127/24, la Ditta intende inserire i rifiuti presenti in questa tipologia (EER 010408, 010410, 010413) in quelli ricompresi dal D.M. 127, poiché ritenuti omogenei a quelli attualmente previsti per l'operazione R5. Intende inoltre rinunciare alla messa in riserva (operazione R13) del rifiuto con codice EER 011399”;*

ritenuto pertanto di stralciare il rifiuto contrassegnato dal codice CER 01.03.99;

rilevato che la Ditta intende sottoporre alle procedure di recupero stabilite dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale pari a **164.200 tonnellate/anno**;

rilevato che per detti rifiuti speciali non pericolosi a matrice inerte previsti dall'Allegato 1 al dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, nella relazione allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) la Ditta suddivide i rifiuti di cui al Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 nei seguenti 3 gruppi legati ai quantitativi già autorizzati con la determinazione in parola:

- **Gruppo 1:** codici CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.09.04, 10.13.11 (rifiuti afferenti alla tipologia 7.1 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, e già ricompresi nella determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024) – **119.500 tonnellate/anno**;
- **Gruppo 2:** codice 17.05.04 (materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica) – **39.700 tonnellate/anno** (come nella determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024);
- **Gruppo 3:** codice 17.05.08 (pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%) – **5.000 tonnellate anno**;

rilevato che nella relazione allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) la Ditta non ha specificato il quantitativo di rifiuto da avviare alle operazioni di recupero R5 stabilite dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, relativo ai seguenti codici CER:

- a) codici 01.04.08, 01.04.10, 01.04.13 (rifiuti afferenti alla tipologia 7.2 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998), già ricompresi nella determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024 per un quantitativo complessivo massimo pari a **100 tonnellate/anno**;
- b) codice 19.12.09, di nuova introduzione;

ritenuto pertanto, per rimanere aderenti a quanto riportato nella precedente determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024, suddividendo i rifiuti di cui al Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 nei seguenti 5 gruppi legati ai quantitativi già autorizzati con la determinazione in parola:

- **Gruppo 1:** codici CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.09.04, 10.13.11 (rifiuti afferenti alla tipologia 7.1 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, e già ricompresi nella determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024) – **119.500 tonnellate/anno**;
- **Gruppo 2:** codici CER 01.04.08, 01.04.10, 01.04.13 (rifiuti afferenti alla tipologia 7.2 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, e già ricompresi nella determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024) – **quantitativo ricompreso all'interno del quantitativo previsto per il gruppo 1, e non oltre 100 tonnellate/anno**;
- **Gruppo 3:** codice 17.05.04 (materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica, nel rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006) – **39.700 tonnellate/anno** (come nella determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024);
- **Gruppo 4:** codice 17.05.08 (pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%) – **5.000 tonnellate anno**;

- **Gruppo 5:** codice 19.12.09 (Minerali – ad esempio, sabbia, rocce, inerti) ricompreso nell’Allegato 1 al Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 – **quantitativo ricompreso all’interno del quantitativo previsto per il gruppo 1;**

rilevato che nella relazione allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) la Ditta ha chiesto “*l’aggiunta del codice EER 191209, ritenuto omogeneo ai codici attualmente autorizzati e adeguati al nuovo DM 127/2024*”;

visto il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, recante il “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

considerato che il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, stabilisce che la materia prima generata dalle operazioni di recupero (operazione R5) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 e riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.6 descritta nell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, è definita granulato di conglomerato bituminoso e può essere impiegata nei seguenti ambiti:

- per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;

atteso che, secondo quanto disposto dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, sopra citato, il granulato di conglomerato bituminoso impiegabile nelle attività sopra riportate deve presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

vista la nota del Vicepresidente - Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia Autonoma di Trento di data 11 gennaio 2023 (ns. prot. n. 20697), con la quale è stato formulato un interpello ambientale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, finalizzato ad ottenere chiarimenti rispetto a criticità applicative del decreto ministeriale in questione. Tali criticità attengono ad aspetti fondamentali del nuovo decreto e il loro chiarimento da parte del Ministero risulta dirimente al fine di poter correttamente applicare le nuove disposizioni e rilasciare un titolo abilitativo. Nello specifico, le criticità interpretative attengono al campo applicativo del nuovo decreto, e ai requisiti di qualità dell’aggregato recuperato in relazione agli specifici utilizzi stabiliti dal nuovo decreto;

vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di data 6 giugno 2023, prot. n. 91980 (ns. prot. n. 438751 di data 6 giugno 2023) nella quale, in relazione agli aspetti legati alle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, è riportato testualmente quanto segue:

- “*Per quanto attiene ai rifiuti identificati dal codice EER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, per i quali si chiede se applicare le disposizioni di cui al D.M. n.69/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” o quelle del D.M. n. 152/2022 (quesito 1.a), si precisa che qualora l’attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto (EER 170302) si applicano le disposizioni di cui al DM 69/2018; mentre, nel caso in cui l’attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all’Allegato 1 del DM n. 152/2022, le disposizioni da applicarsi sono quelle del D.M. n. 152/2022*”;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che i rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 sono sottoposti alle procedure di recupero secondo quanto disposto dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69;

considerato che sulle materie prime generate dal recupero di rifiuti non è possibile operare diluizioni al fine di renderle compatibili con i siti di destinazione;

visto l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale “*È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7*” con riferimento allo smaltimento in discarica;

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

viste le integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), con le quali la Ditta ha trasmesso le seguenti schede end of waste:

- a) end of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine;**
- b) end of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine;**

viste le integrazioni di data 20 agosto 2025 (ns. prot. n. 0654115 di data 21 agosto 2025) con le quale la Ditta ha chiesto di certificare il legno cippato prodotto dalle operazioni di recupero R3 in forza delle sopra richiamate schede end of waste a quanto disposto dalla norma UNI EN ISO 17225-9 applicata al comparto industriale in luogo della norma UNI EN ISO 17225-4;

ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso devono essere recuperati secondo le disposizioni del D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, recante il “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- i rifiuti da costruzione e demolizione devono essere recuperati secondo le disposizioni del Decreto del 27 settembre 2022, n. 152, recante il “*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- l'attività di recupero prevista per i rifiuti descritti alla tipologia 9.1 deve essere conforme a quanto riportato:
 - nell'allegato 3, sub-allegato 3.1 “*End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine*” e relativo sub-sub-allegato 3.1.1 al presente provvedimento;
 - nell'allegato 3, sub-allegato 3.2 “*end of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine*” e relativo sub-sub-allegato 3.2.1 al presente provvedimento;

ritenuto necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

atteso che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze indesiderate da intendersi pertanto ricompresa nelle operazione di stoccaggio (R13), in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R5 e R3 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione* sopra descritte, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle “*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*” S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con

decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, siano di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura (operazioni di recupero R12);

considerato che l'attività di *cernita* può essere eseguita manualmente o meccanicamente;

ritenuto opportuno distinguere l'attività di *cernita manuale* dall'attività di *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15 01 xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

atteso che, in generale, con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico operazione di recupero R13);

atteso che, in generale, con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività è correttamente identificabile con l'operazione di recupero R12);

ritenuto doveroso prescrivere che il carico in uscita dallo stabilimento costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti formulari per il trasporto (FIR) quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso;

dato atto che la Ditta effettua le operazioni di *adeguamento volumetrico primario (triturazione ed eventuale deferrizzazione)* con i rifiuti lignei contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01;

considerato che le operazioni di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi a matrice legnosa costituiti da scarti di legno e sughero, imballaggi in legno e altro materiale di natura lignocellulosica (CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01), che comprendono le fasi di *adeguamento volumetrico primario (triturazione ed eventuale deferrizzazione)*, finalizzate all'ottenimento di un'unica biomassa lignocellulosica qualificata ancora come rifiuto da avviare ad altri impianti autorizzati, possono essere identificate nel loro insieme con il codice R12;

ricordato che il rifiuto generato dalle operazioni di recupero appena sopra descritte assume il codice CER 19.12.07 "*legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*";

ritenuto doveroso rammentare che è vietato utilizzare i rifiuti prodotti dalle sopra citate operazioni di recupero al fine del loro utilizzo come biomassa combustibile;

ritenuto opportuno specificare che le operazioni di *raggruppamento* non si applicano ai rifiuti da sottoporre alle procedure previste dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, in quanto già tacitamente autorizzate tra le operazioni propedeutiche alle operazioni di recupero R5;

ricordato che tutte le operazioni di *selezione, cernita, accorpamento, raggruppamento e adeguamento volumetrico primario (triturazione ed eventuale deferrizzazione)* (di seguito indicate anche con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la polizza fideiussoria n. D3/M10063852 di data 27 giugno 2013 (ns. prot. n. 369349 di data 3 luglio 2013), perfezionata con atto di variazione n. 001 di data 3 luglio 2014 (ns. prot. n. 360691), integrato in data 4 luglio 2014 (ns. prot. n. 362944), e con appendice di data 10 febbraio 2017 (ns. prot. n. 83128 di data 14 gennaio 2017), emessa dalla Società ITAS Mutua – Agenzia di Rovereto (040), con sede in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, per l'ammontare di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta, per le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa in oggetto;

vista la polizza fideiussoria n. M16236667 di data 1 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), emesse dall'Agenzia 003 di Pergine Valsugana (TN) della Società ITAS Mutua, con sede legale in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza complessiva di €25.822,84 nell'interesse della Ditta, per le operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa della medesima Ditta;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

vista a tal fine la propria "*Attestazione della copia conforme analogica di documento informatico*" e della conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale con la citata deliberazione n. 12723/1998, così come modificata da ultimo con deliberazione n. 2202/2021;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione;

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

dato atto che a decorrere dalla data del presente provvedimento decade la vigenza della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientale n. 333 di data 17 maggio 2019 e della successiva propria determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024, in quanto superate dal presente provvedimento;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"* ed in particolare l'art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “Autorizzazione unica territoriale”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Sativa S.r.l., con sede legale in Trento, via al Maso Visintainer, 4, di cui legale rappresentante è il sig. Zampedri Lorenzo, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Trento, fraz. Vela, loc. Laghetti, 9, che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione ordinaria per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) autorizzazione allo scarico in corso d’acqua superficiale (fiume Adige) di acque reflue industriali costituite dalle acque, meteoriche dilavanti i piazzali dello stabilimento, previo trattamento primario di depurazione (decantazione e disoleatura), ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
 - d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, redatta sulla base di quanto emerso dalla relazione denominata “Indagine acustica sui livelli di immissione sonora secondo la Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico, nei confronti dei primi ricettori residenziali” di data 19 giugno 2017, in merito alla quale il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento con nota di data 21 marzo 2025 (ns. prot. n. 237832 di data 21 marzo 2025) prende atto di quanto dichiarato;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l’AUT rilasciata con la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 333 di data 17 maggio 2019 e la successiva propria determinazione n. 525 di data 3 dicembre 2024, in quanto superate dal presente provvedimento;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;

- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale **ha una validità di 15 anni** decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza**;
- 6) di ricordare che entro il 26 luglio 2028 il titolare dell'autorizzazione è tenuto a concludere gli eventuali interventi sulla rete di scarico delle acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento del piazzale ove è presente il serbatoio a doppia camera, di capacità complessiva pari a 9.000 litri, per il deposito di gasolio per autotrazione, sormontato dalla colonnina di erogazione del combustibile, che si rendessero necessari per adeguarla alle disposizioni contenute nell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, avendo preventivamente richiesto ed acquisito, per tempo, la relativa autorizzazione del gestore della rete di pubblica fognatura, previa presentazione della domanda di modifica dell'AUT;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 8) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 9) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 10) di avvertire che è fatta salva la facoltà del Settore autorizzazioni e controlli di modificare la presente autorizzazione qualora si ravvisasse l'esigenza di una maggior tutela del corpo idrico ricettore dello scarico;
- 11) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

- 13) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 14) qualora le schede tecniche allegate alla domanda di AUT dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;
- 15) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 16) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 17) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta:
 - a) dalla polizza fideiussoria n. D3/M10063852 di data 27 giugno 2013 (ns. prot. n. 369349 di data 3 luglio 2013), perfezionata con atto di variazione n. 001 di data 3 luglio 2014 (ns. prot. n. 360691), integrato in data 4 luglio 2014 (ns. prot. n. 362944), e con appendice di data 10 febbraio 2017 (ns. prot. n. 83128 di data 14 gennaio 2017), emessa dalla Società ITAS Mutua – Agenzia di Rovereto (040), con sede in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, per l'ammontare di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta, per le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa in oggetto;
 - b) dalla polizza fideiussoria n. M16236667 di data 1 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), emesse dall'Agenzia 003 di Pergine Valsugana (TN) della Società ITAS Mutua, con sede legale in Trento, piazza delle onne Lavoratrici, 2, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza complessiva di €25.822,84 nell'interesse della Ditta, per le operazioni di sola messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa della medesima Ditta;
- 18) di dare atto che il procedimento si è concluso in 150 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
 - a) delle sospensioni istruttorie;
 - b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche;
 - c) che in data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) ed in data 20 agosto 2025 (ns. prot. n. 0654115 di data 21 agosto 2025) la Ditta ha inviato ulteriori integrazioni alla documentazione presentata con la domanda di AUT;
- 19) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Sativa S.r.l., al Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 20) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 21) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 1: emissioni diffuse – reparto lavorazione rifiuti INERTI (91.000 t/anno).

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
LAVORAZIONE RIFIUTI INERTI (91.000 t/anno)	D1 Movimentazione interna (300 m³/giorno)	diffuse	Polveri totali	Pavimentazione impermeabile Bagnatura e pulizia aree di transito degli automezzi
	D2 Automezzi in ingresso/uscita (120 n./giorno)	diffuse	Polveri totali	Pavimentazione impermeabile Bagnatura e pulizia aree di transito degli automezzi
	D3 Stoccaggio rifiuti inert (10.000 m³)	diffuse	Polveri totali	Ambiente confinato (interno al capannone o alla tettoia)
	D4 Frantumazione e vagliatura (80 tonnellate/ora)	diffuse	Polveri totali	Ambiente confinato (interno del capannone)
	D5 Deposito prodotti certificati e/o in attesa di certificazione (10.000 m³)	diffuse	Polveri totali	Ambiente confinato (interno al capannone) Pavimentazione impermeabile

Tabella 2: emissioni diffuse – reparto lavorazione rifiuti a base LEGNOSA (9.000 t/anno)

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
LAVORAZIONE RIFIUTI INERTI (91.000 t/anno)	D6 Stoccaggio rifiuto ligneo (1.500 m³)	diffuse	Polveri totali	Attività interna al capannone Pavimentazione impermeabile Spazzamento dell'area
	D7 Triturazione del legno (10 tonnellate/ora)	diffuse	Polveri totali	Attività interna al capannone Pavimentazione impermeabile Pulizia area di lavoro
	D8 Movimentazione interna rifiuto ligneo (10 tonnellate/ora)	diffuse	Polveri totali	Attività interna al capannone Pavimentazione impermeabile Pulizia area di lavoro
	D9 Automezzi in ingresso/uscita (20 n./giorno)	diffuse	Polveri totali	Pavimentazione impermeabile Bagnatura e pulizia aree di transito degli automezzi

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere condotto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006, nonché applicando in modo puntuale quanto descritto nella documentazione agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;
- b) l'impianto deve essere organizzato secondo quanto riportato nella "*PLANIMETRIA EMISSIONI IMPIANTO SATIVA S.R.L.*" (ns. prot. n. 765801 di data 10 ottobre 2024) allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- c) la Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** delle emissioni diffuse oggetto di modifica (D3 e D5), **deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio e di messa a regime**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;
- d) l'impianto deve essere esercito secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali e rifiuti polverulenti;
- e) le operazioni di carico delle unità di triturazione e dei camion devono essere condotte mantenendo un'adeguata altezza di caduta del materiale, il più contenuta possibile;
- f) i piazzali esterni, soggetti al transito di veicoli e altri mezzi di trasporto, devono essere mantenuti puliti mediante periodico spazzamento (almeno due volte in settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi più siccitosi e ventosi;
- g) i cumuli di materiale inerte depositati nei piazzali devono essere opportunamente umidificati, con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi;
- h) durante il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- i) deve essere eseguita la manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- j) i container posti all'esterno del capannone devono essere dotati di idoneo sistema di copertura anche a mezzo di teli mobili: gli stessi container, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti;
- k) i macchinari ed i sistemi usati per la lavorazione di materiali polverulenti devono essere incapsulati;
- l) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Scarichi idrici

Autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (fiume Adige) delle acque reflue industriali costituite dalle acque meteoriche dilavanti i piazzali dello stabilimento, previo trattamento primario di depurazione (decantazione e disoleatura), ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P..

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- b) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P., nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- c) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in aree sensibili dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
- d) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in costante efficienza, effettuando le necessarie attività di manutenzione e gestione, conformemente alle indicazioni della ditta fornitrice;
- e) deve essere effettuato **due volte l'anno (in giugno ed in dicembre)** almeno un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio prelevato nell'arco di tre ore);
- f) la misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico deve essere effettuata secondo le norme EN; in alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente; eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore Autorizzazioni e controlli e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;
- g) **i certificati analitici relativi alle analisi di cui alla lettera precedente devono essere conservati per almeno 4 anni** ed esibiti su richiesta dell'autorità competente al controllo;
- h) deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, che deve essere costantemente controllato e pulito in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità;
- i) prima dello scarico in corso d'acqua deve essere presente un idoneo punto di ispezione e prelievo reso accessibile al personale addetto al controllo, così come riportato in "*Planimetria I*".

ALLEGATO 3

Rifiuti

Autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (**operazioni di recupero R13, R12, R5 e R3**), finalizzate, tra l'altro, alla produzione di materie prime attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) stabilita dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un quantitativo complessivo massimo di rifiuti trattati **pari a 190.000 tonnellate/anno**.

Tabella 1: attività di recupero di rifiuti esercitate

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e prodotti ottenuti
15.01.01 15.01.05 15.01.06 20.01.01	<u>Caratteristiche:</u> rifiuti di carta e cartone, anche di imballaggi, provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali. <u>Provenienza:</u> rifiuti con le caratteristiche di cui alla Tipologia 1.1 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998.	100	Messa in riserva (stoccaggio istantaneo: 30 m ³) con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i> , per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
15.01.06	<u>Caratteristiche:</u> rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti non contenenti rifiuti pericolosi (carta e cartone, plastica e gomma, legno, metalli non ferrosi, vetro, prodotti tessili, etc.), con l'esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici. <u>Provenienza:</u> attività produttive, commerciali, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private, attività di servizio.	1.200	Messa in riserva (stoccaggio istantaneo: 100 m ³) con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>cernita</i> dei rifiuti, manuale e/o meccanica (<i>operazione R12</i>), per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
10.11.12 15.01.07 16.01.20 17.02.02 19.12.05 20.01.02	<u>Caratteristiche:</u> rifiuti costituiti da imballaggi, vetro di scarto, altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro, con le caratteristiche di cui alla Tipologia 2.1 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998. Trattasi di rifiuto costituito da vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927; non radioattivo ai sensi della normativa vigente. <u>Provenienza:</u> raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o da operazioni di pretrattamento.	200	Messa in riserva (stoccaggio istantaneo: 20 m ³) con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i> , per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
10.02.10 10.02.99 12.01.01 12.01.02 12.01.99 15.01.04	<u>Caratteristiche:</u> rifiuti con le caratteristiche di cui alla Tipologia 3.1 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998. Rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami	200	Messa in riserva (stoccaggio istantaneo: 40 m ³) con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i> , per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e prodotti ottenuti
16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.01.18 19.12.02 20.01.40	<p>della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p> <p><u>Provenienza:</u> rifiuti derivanti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione e cernita rifiuti o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione anche di autoveicoli; operazioni di pretrattamento e quelli derivanti dalla lavorazione in loco di apparecchiature fuori uso.</p>		
11.05.99 11.05.01 15.01.04 20.01.40 19.12.03 12.01.03 12.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 19.10.02 17.04.07 e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99 12.01.99	<p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti con le caratteristiche di cui alla Tipologia 3.2 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998. Rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p> <p><u>Provenienza:</u> rifiuti derivanti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione e cernita rifiuti o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione anche di autoveicoli; operazioni di pretrattamento e quelli derivanti dalla lavorazione in loco di apparecchiature fuori uso.</p>	100	Messa in riserva (stoccaggio istantaneo: 40 m ³) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> (operazioni R13), eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione R12), per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
16.02.16 17.04.02 17.04.11	<p><u>Provenienza e caratteristiche:</u> rifiuti con le caratteristiche di cui alle Tipologie 5.7 e 5.8 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998. Rifiuti costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tipologia 5.7: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%, provenienti da scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; – tipologia 5.8: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%, provenienti da scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; 	200	Messa in riserva (stoccaggio istantaneo: 30 m ³) con eventuale <i>selezione</i> , e <i>accorpamento</i> (operazioni R13), eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione R12), per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e prodotti ottenuti
	riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; industria automobilistica.		
02.01.04 15.01.02 17.02.03 19.12.04 20.01.39	<p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti con le caratteristiche di cui alla Tipologia 6.1 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998. Rifiuti costituito da materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.</p> <p><u>Provenienza:</u> rifiuti derivanti da raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.</p>	500	Messa in riserva (stoccaggio istantaneo: 60 m ³) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> (operazioni R13), eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione R12), per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
17.08.02	<p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti costituiti da materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01.</p> <p><u>Provenienza:</u> attività di costruzione e demolizione.</p>	5.000	Messa in riserva (stoccaggio istantaneo: 120 m ³) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> (operazioni R13), per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
17.09.04	<p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.</p> <p><u>Provenienza:</u> rifiuti misti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione, e pulizia e sgombero cantieri.</p>	2.500	Messa in riserva (stoccaggio istantaneo: 100 m ³) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> (operazioni R13), con eventuale <i>cernita</i> dei rifiuti, manuale e/o meccanica (operazione R12), per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
17.06.04 19.12.12 17.03.02	<p><u>Provenienza:</u> operazioni di rimozione di guaine bituminose utilizzate per l'impermeabilizzazione di coperture o per impedire la risalita di umidità dal suolo; impianti di recupero di rifiuti autorizzati secondo le procedure del D.Lgs. 152/2006.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> guaine, frammenti e/o sfridi in varia pezzatura di guaine costituite principalmente da miscele bituminose.</p>	300	<p>Messa in riserva in cassoni (operazione R13) di capacità complessiva pari a 80 m³ con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale.</p> <p>Eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione R12) finalizzato alla produzione di rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p>
Gruppo 1 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.09.04 10.13.11 Gruppo 2 01.04.08 01.04.10 01.04.13 Gruppo 3 17.05.04 Gruppo 4 17.05.08 Gruppo 5	<p><u>Provenienza e caratteristiche:</u> rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.</p> <p>Gruppo 1: Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione.</p> <p>Gruppo 2: Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti).</p> <p>Gruppo 3: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di</p>	164.200	<p>Messa in riserva ed eventuale <i>selezione</i> (operazione R13) secondo la dislocazione logistica riportata nella documentazione allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) e secondo le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gruppo 1: e Gruppo 5 stoccaggio istantaneo pari in totale a 10.000 m³; – Gruppo 2, Gruppo 3 e Gruppo 4: stoccaggio istantaneo pari in totale a 8.150 m³; <p>finalizzata alla produzione di aggregato recuperato (operazione R5) secondo le disposizioni tecniche previste dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.</p> <p>L'aggregato recuperato può essere utilizzato nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; – realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; – realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; – realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; – realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo,

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e prodotti ottenuti	
19.12.09	<p>ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica, nel rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Gruppo 4: pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%.</p> <p>Gruppo 5: Minerali (ad esempio sabbie e rocce).</p>		<p>funzione anticapillare, antigelo, drenante;</p> <ul style="list-style-type: none"> – confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili). <p>Per la cessazione della qualifica di rifiuto l'aggregato recuperato deve soddisfare i criteri definiti dall'art. 3 del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere utilizzato per gli scopi specifici di cui all'allegato 2 del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127; – rispondere agli standard previsti dalle norme richiamate in tabella 4 all'Allegato 1 al Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 in funzione dello scopo specifico previsto; – presentare i seguenti requisiti ambientali, in funzione degli ambiti di destino: 	
			Ambito di utilizzo	Analisi ambientali
			Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.	<ul style="list-style-type: none"> – eluato conforme al test di cessione conforme a quanto disposto alla Tabella 3, dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127; – concentrazione di contaminanti conforme a quanto disposto alla Tabella 2, terza colonna dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127.
			<p>Realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile.</p> <p>Realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;</p> <p>Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;</p> <p>Realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante.</p> <p>Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).</p>	<ul style="list-style-type: none"> – eluato conforme al test di cessione conforme a quanto disposto alla Tabella 3, dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127; – concentrazione di contaminanti conforme a quanto disposto alla Tabella 2, quarta colonna dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127.
17.03.02	<p><u>Provenienza:</u> operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuto solido costituito da bitume ed inerti, secondo quanto stabilito dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69.</p>	500	<p>Messa in riserva ed eventuale <i>selezione</i> (operazione R13) per un volume massimo di stoccaggio pari a 100 m³ secondo la dislocazione logistica riportata nella documentazione allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025), finalizzata alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso (operazione R5) secondo le disposizioni tecniche previste dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69, tramite eventuali operazioni meccaniche di selezione preventiva, macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, ecc..., da impiegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7); – per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; – per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali. <p>Per la cessazione della qualifica di rifiuto il granulato di conglomerato bituminoso prodotto deve soddisfare i criteri definiti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018, n. 69, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere utilizzato per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 al D.M. 28 marzo 2018, n. 69; – rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; – risultare conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'allegato 1 al DM 28 marzo 2018, n. 69. 	

02.01.03 02.01.07 15.01.03 17.02.01 20.01.38 20.02.01 19.12.07 03.01.01 03.01.05	<p>Provenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – attività silvicolture e forestali; – taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato; – falegnamerie, segherie, attività di trasformazione del legname; – attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; – attività di costruzione e demolizione; – attività di trattamento meccanico dei rifiuti; – raccolta differenziata; – piccole aziende, attività commerciali, alberghi, attività di ristorazione, ecc.; – manutenzione del verde ornamentale; – attività di <i>selezione</i> dai rifiuti riconducibili a quelli descritti alle tipologie 7.1 e 1.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 conferiti all'impianto, nonché dalle eventuali frazioni costituite da legno non vergine erroneamente incluse in un carico di rifiuti di legno vergine gestiti in regime ordinario; – cippato fuori specifica prodotto dalle "fallite" attività di recupero presso lo stabilimento in oggetto. <p>Caratteristiche: legno costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – scarti di diverse dimensioni e segatura; – residui da estrazione silviculturale e forestale; – rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosa derivante dall'attività di preparazione cantieri, o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; – rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosa derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade. 	15.000	<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la dislocazione logistica riportata nella "<i>PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO SATIVA S.R.L.</i>" allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) e allegata al presente provvedimento, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale <i>raggruppamento</i> e <i>adeguamento volumetrico primario</i> (<i>triturazione</i> ed eventuale deferrizzazione) (operazione R12) per la produzione di rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.07 da avviare alle operazioni di recupero R3 (esclusivamente per la produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria) e/o alle operazioni di recupero R1 presso altri impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>È vietato utilizzare i rifiuti prodotti dalle sopra citate operazioni di recupero al fine del loro utilizzo come biomassa combustibile.</p>
15.01.03	<p>Provenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – falegnamerie, segherie, attività di trasformazione del legname; – attività di preparazione cantieri; – attività di costruzione e demolizione; – raccolta differenziata, aziende, attività commerciali, alberghi, attività di ristorazione, ecc.; – attività di <i>selezione</i> dai rifiuti riconducibili a quelli descritti alle tipologie 7.1 e 1.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 conferiti all'impianto, nonché dalle eventuali frazioni costituite da legno non vergine erroneamente incluse in un carico di rifiuti di legno vergine gestiti in regime ordinario; <p>Caratteristiche: pallet/bancali di legno puliti, con tappi in legno vergine o truciolare.</p>		<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la dislocazione logistica riportata nella "<i>PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO SATIVA S.R.L.</i>" allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) e allegata al presente provvedimento, finalizzata a conferire i rifiuti ad altri impianti autorizzati secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p>
02.01.03 02.01.07 20.02.01	Vedi Sub-Allegato 3.1		Vedi Sub-Allegato 3.1

03.01.01 03.01.05 15.01.03 19.12.07 20.01.38	Vedi Sub-Allegato 3.2		Vedi Sub-Allegato 3.2
--	-----------------------	--	-----------------------

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
- b) l'impianto di recupero deve essere gestito secondo i progetti approvati dal Comune di Trento con autorizzazione n. 116750 di data 17 ottobre 2008, secondo la dislocazione logistica dei depositi e secondo le procedure gestionali descritte nel proseguo del presente provvedimento, nonché secondo quanto previsto nelle planimetrie allegate al presente provvedimento;
- c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- d) l'area di ingresso all'impianto, dotata di pesa, e l'area esterna di conferimento dei rifiuti devono essere pavimentate in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m³ denominati nell'elaborato in Allegato 5 rispettivamente "Disol" e "Vasca", dalla quale il troppo pieno, previa dissabbatura, confluisce nel fiume Adige;
- e) l'acqua raccolta nella suddetta vasca denominata in *planimetria 1 "Vasca"* può essere utilizzata per contenere l'emissione polverulenta in atmosfera; in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti ai rifiuti in deposito;
- f) l'area di ingresso principale, le aree di transito che collegano l'ingresso principale con le aree ove avviene il recupero di rifiuti, le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici, nonché l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero al primo piano del capannone, devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio-assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; tali aree devono essere costantemente sgombrare da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;
- g) i rifiuti a matrice lignea contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03 (compresi i pallet/bancali), 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01 devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cumuli e/o in container e di pretrattamento nell'area denominata nella "*PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO SATIVA S.R.L.*" "*Zona stoccaggio rifiuti lignei cellulosici*" pavimentata in calcestruzzo e ubicata al primo piano del capannone;
- h) i rifiuti lignei sottoposti alle operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima da avviare come combustibile in impianti a biomassa devono essere stoccati separatamente, anche con mezzi mobili (es. moduli tipo "New Jersey") dai rifiuti lignei sottoposti alle operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria;
- i) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per tipologie e gruppi omogenei secondo quanto previsto nella tabella sopra riportata, separate ad esempio da barriere mobili tipo New Jersey o massi da scogliera, in modo tale che le stesse non si mescolino;
- j) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata;

- k) il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- l) lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti ligneo cellulosici triturati non deve superare 60 giorni;
- m) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- n) le operazioni di *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti e l'eventuale carico costituito dal *raggruppamento* dei rifiuti deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola; resta inteso che l'impianto di destinazione al quale viene conferito tale carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico;
- o) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;
- p) il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti deve essere opportunamente contrassegnato con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- q) il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti deve avvenire nelle aree denominate "*Materiale lavorato in attesa di verifiche analitiche/analizzati*" nella "*PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO SATIVA S.R.L.*" allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) e allegata al presente provvedimento (Allegato 7); dette aree devono essere realizzate in calcestruzzo e possono essere utilizzate anche per il deposito dei materiali già dichiarati conformi, fatto salvo quanto stabilito alle lettere successive;
- r) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi devono risultare ben distinti e separati dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi, eventualmente anche con mezzi mobili (es. moduli tipo "New Jersey");
- s) i cumuli dei prodotti/materiali già dichiarati conformi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato in base al loro futuro impiego;
- t) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in container i quali, se ubicati al di fuori del capannone, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;
- u) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- v) lo stoccaggio dei cumuli/dei contenitori/dei recipienti di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- w) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- x) al termine delle lavorazioni effettuate sui rifiuti deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- y) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- z) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- aa) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi e dell'area di selezione e recupero, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ab) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ac) qualora nell'impianto la Ditta intenda gestire materiali diversi dai rifiuti (come ad esempio materia prima vergine, sottoprodotti, materia prima, ecc...), i flussi di gestione delle diverse tipologie di materiale devono essere ben distinti;
- ad) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e recupero e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

- ae) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- af) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) le operazioni *selezione, cernita, accorpamento, raggruppamento e adeguamento volumetrico primario (triturazione ed eventuale deferrizzazione)* effettuate dalla Ditta devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento;
- f) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R5 e R3 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione*, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “deposito temporaneo prima della raccolta” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- g) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- h) gli stoccaggi dei rifiuti prodotti dalla Ditta devono rispettare le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.

- a) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.01.03 – 02.01.07 – 20.02.01 (riconducibili alle tipologie descritte al capitolo 9.1 dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998) devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 3.1 "*End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 3.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- b) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.01.01 – 03.01.05 – 15.01.03 – 19.12.07 – 20.01.38 (riconducibili alle tipologie descritte al capitolo 9.1 dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998) devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 3.2 "*End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 3.2.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da conglomerato bituminoso definiti dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69.

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato d alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/ce;
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente paragrafo, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R5 e R13), devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- e) i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso contraddistinti dal codice CER 17.03.02 sottoposti alle operazioni di recupero R5 devono essere recuperati secondo le disposizioni del D.M. 28 marzo 2018, n. 69;
- f) le attività di recupero di materia individuate nel presente paragrafo devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;
- g) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste nel presente provvedimento devono essere:
 - effettuate secondo le frequenze e le norme di riferimento indicate nella tabella 16 relativa al paragrafo 4.2 dell'allegato A alle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del materiale analizzato, nel rispetto, ove previsto, delle concentrazioni massime stabilite dall'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; possono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale definiti dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127.

- a) Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1 al Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2 al medesimo Decreto;
- b) non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:
 - i rifiuti interrati;
 - rifiuti identificati dal codice CER 17.05.04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;
- c) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato d alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- e) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- f) qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente paragrafo, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R5 e R13), devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- g) i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale definiti dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 e sottoposti alle operazioni di recupero R5 devono essere recuperati secondo le disposizioni del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 stesso;
- h) le attività di recupero di materia individuate nel presente paragrafo devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;
- i) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste nel presente provvedimento devono essere:
 - effettuate secondo le frequenze stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, il quale definisce come *“lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato”*;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del materiale analizzato, nel rispetto, delle concentrazioni massime stabilite in Tabella 2 e 3, dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127; possono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;

- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802;
 - tenute a disposizione dell’Autorità di controllo;
- j) il produttore di aggregato recuperato, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, deve dotarsi di un “*Sistema di gestione*” eventualmente certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, idoneo a dimostrare il rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento e dai criteri di cui al D.M. 127/2024, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5, con particolare riferimento ai seguenti allegati:
- Allegato 1 - *Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, nello specifico:*
 - capitolo a) - *Rifiuti ammissibili;*
 - capitolo b) - *Verifiche sui rifiuti in ingresso;*
 - capitolo c) - *Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore;*
 - capitolo d) - *Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato;*
 - Allegato 2 - *Scopi specifici per il riutilizzo;*
 - Allegato 3 - *Dichiarazione di conformità;*
- k) le operazioni di recupero devono avvenire sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico;
- l) il presente provvedimento si configura come un’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 e pertanto non deve essere considerato come un’approvazione del “*MANUALE DI GESTIONE PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO*”, il quale dev’essere eventualmente certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente.

SUB-ALLEGATO 3.1

“End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) Rifiuti non pericolosi costituiti da legno naturale vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...) contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01; **tali rifiuti sono costituiti esclusivamente da legno vergine non trattato che non ha subito alcuna lavorazione antropica, ad esclusione del mero taglio nell’ambito di attività selvicolturali, forestali o di apprestamento di cantieri;**
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) qualora necessario, ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R3), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti in ingresso è **sempre** integrata con la ricerca anche dei parametri “*metalli pesanti*”, “*zolfo*”, “*cloro*” e “*azoto*”, in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225-9 secondo i limiti previsti dalla stessa, nonché con la ricerca degli “*Idrocarburi totali*”, in coerenza con gli obiettivi generali di qualità ambientale indicati nelle linee guida SNPA 23/2020;
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (es. plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Quantità massima [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime ottenute
02.01.03 02.01.07 20.02.01	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - attività selvicolturali e forestali; - taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato; - attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; - manutenzione del verde ornamentale. <p><u>Caratteristiche: esclusivamente legno naturale vergine non trattato non antropico costituito da:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - scarti di diverse dimensioni; - residui da attività silvicolturale e forestale; - rifiuti costituiti esclusivamente da legno naturale vergine pulito proveniente da abbattimento di alberi o arbusti nell'attività di allestimento dei cantieri o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; - rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosa derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade. 	<p>Il quantitativo deve intendersi compreso nel quantitativo massimo annuo complessivo autorizzato dei rifiuti a matrice lignea sottoponibili a recupero all'interno dello stabilimento (15.000 t/anno).</p>	<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la dislocazione logistica riportata nella “<i>PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO SATIVA S.R.L.</i>” allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025) e allegata al presente provvedimento.</p> <p>Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato non antropico, tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3).</p>

2) Verifiche ambientali sulla materia prima a base di legno vergine non trattato:

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (NO potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-9;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3:

Tabella 2

ISO 17225-9 Classe I4		
Origine e provenienza ISO 17225-1		1.1 Legno da silvicoltura e altro legno vergine 1.2. Residui dell'industria della lavorazione del legno 1.3 Legno usato 1.4 Miscugli e miscele
Parametri qualitativi Metodologia analitica	Unità di misura	Valori soglia
Pezzatura, P ISO 17827-1	mm	(vedi Tabella 3)
Contenuto idrico, M ⁽¹⁾ ISO 18134-1 ISO 18134-2	w-%	$M60 \leq 60$
Ceneri, A ISO 18122	% sul secco	$A7.0 \leq 7,0$
Azoto N ISO 16948	w- % sul secco	$N1.0 \leq 1,5$
Zolfo S ISO 16994	w- % sul secco	$S.0.1 \leq 0,1$
Cloro Cl ISO 16994	w- % sul secco	$Cl.0.1 \leq 0,1$
Arsenico Ar ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 4
Cadmio Cd ISO 16968	mg/kg sul secco	$\leq 2,0$
Cromo Cr ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 30
Rame Cu ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 50
Piombo Pb ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 30
Mercurio Hg ISO 16968	mg/kg sul secco	$\leq 0,1$
Nickel Ni ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 10
Zinco Zn ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 100
Potere calorifico netto Q ISO 18125	MJ/kg o kWh/kg tal quale	Il valore minimo deve essere indicato

Tabella 3

Classe	Frazione principale (minimo 60% in peso), mm	% in peso della frazione fine F (< 3.15 mm)	% in peso della frazione grossolana	Lunghezza massima delle particelle
P45	$3,15 \leq P \leq 45$	$\leq 10 \%$	$\leq 10 \%$ > 63 mm	≤ 200 mm
Frazione fine, F (<3,15 mm, % in peso)				
F10	$\leq 10\%$			

Al fine di verificare le caratteristiche riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

¹ *laboratorio certificato*” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “un laboratorio dotato di certificazione rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento”.

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di cippato prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
 - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima costituita da cippato a base di legno vergine non trattato. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da biomassa cippata di legno vergine non trattato, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- **il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;**
 - **tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;**
 - **le destinazioni della materia prima prodotta;**
 - **il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;**
 - **revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;**
 - **formazione del personale;**

- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 3.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della materia prima		
<i>“biomassa cippata a base di legno naturale vergine non trattato”</i>		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Sede legale		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio
Ente rilasciante l'autorizzazione		

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig. _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima costituita da biomassa cippata a base di legno naturale vergine non trattato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima costituita da biomassa cippata a base di legno naturale vergine non trattato è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data **ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:**

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-9: Classe I4 – Pezzatura P45;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima costituita da biomassa cippata a base di legno vergine non trattato appartiene alla seguente classe:

Classe	Pezzatura
I4	P45

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

1.
2.
3.

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante

SUB-ALLEGATO 3.2

“End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) Rifiuti non pericolosi costituiti da legno vergine pulito e provenienti da attività di origine antropica, **non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee** (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...), contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 19.12.07 e 20.01.38 in entrata nel centro di recupero, prodotti direttamente da processi/attività che danno origine a rifiuti lignei vergine di origine antropica;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) qualora necessario, ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R3), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti in ingresso è **sempre** integrata con la ricerca anche dei parametri “*metalli pesanti*”, “*zolfo*”, “*cloro*” e “*azoto*”, in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225-9 secondo i limiti previsti dalla stessa, nonché con la ricerca degli “*Idrocarburi totali*”, in coerenza con gli obiettivi generali di qualità ambientale indicati nelle linee guida SNPA 23/2020;
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Quantità massima [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime ottenute
03.01.01 03.01.05 15.01.03 19.12.07 20.01.38	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - industrie della lavorazione del legno vergine; - produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; - impianti di recupero di rifiuti; - raccolta differenziata; - manutenzione opere idrauliche. <p><u>Caratteristiche:</u> esclusivamente legno vergine non trattato non antropico costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarti di diverse dimensioni e segatura; - scarti di corteccia e legno provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; - relativamente ai codici CER 15.01.03 e 20.01.38, imballaggi e legno proveniente dalla raccolta differenziata costituiti esclusivamente da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti - quali ad esempio 	<p>Il quantitativo deve intendersi compreso nel quantitativo massimo annuo complessivo autorizzato dei rifiuti a matrice lignea sottoponibili a recupero all'interno dello stabilimento (15.000 t/anno).</p>	<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site al primo piano di capacità complessiva pari a 1.500 m³, secondo la dislocazione logistica riportata nella “<i>PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO SATIVA S.R.L.</i>” allegata alle integrazioni di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 535841 di data 4 luglio 2025).</p> <p>Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato, tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3).</p>

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Quantità massima [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime ottenute
	fitofarmaci, oli, conservanti, sottoposti a trattamenti contro parassiti e agenti patogeni con sostanze chimiche).		

2) Verifiche ambientali sulla materia prima a base di legno vergine non trattato:

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (NO potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-9;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3:

Tabella 2

ISO 17225-9 Classe I4		
Origine e provenienza ISO 17225-1		1.1 Legno da silvicoltura e altro legno vergine 1.2. Residui dell'industria della lavorazione del legno 1.3 Legno usato 1.4 Miscugli e miscele
Parametri qualitativi Metodologia analitica	Unità di misura	Valori soglia
Pezzatura, P ISO 17827-1	mm	(vedi Tabella 3)
Contenuto idrico, M ⁽¹⁾ ISO 18134-1 ISO 18134-2	w-%	M60 ≤ 60
Ceneri, A ISO 18122	% sul secco	A7.0 ≤ 7,0
Azoto N ISO 16948	w- % sul secco	N1.0 ≤ 1,5
Zolfo S ISO 16994	w- % sul secco	S.0.1 ≤ 0,1
Cloro Cl ISO 16994	w- % sul secco	Cl.0.1 ≤ 0,1
Arsenico Ar ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 4
Cadmio Cd ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 2,0
Cromo Cr ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 30
Rame Cu ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 50
Piombo Pb ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 30
Mercurio Hg ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 0,1
Nickel Ni ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 10
Zinco Zn ISO 16968	mg/kg sul secco	≤ 100
Potere calorifico netto Q ISO 18125	MJ/kg o kWh/kg tal quale	Il valore minimo deve essere indicato

Tabella 3

Classe	Frazione principale (minimo 60% in peso), mm	% in peso della frazione fine F (< 3.15 mm)	% in peso della frazione grossolana	Lunghezza massima delle particelle
P45	$3,15 \leq P \leq 45$	$\leq 10 \%$	$\leq 10 \%$ > 63 mm	≤ 200 mm
Frazione fine, F (<3,15 mm, % in peso)				
F10	$\leq 10\%$			

Al fine di verificare le caratteristiche riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato².

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
 - effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di cippato prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
 - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima costituita da cippato a base di legno vergine non trattato. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da biomassa cippata di legno vergine non trattato, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato *"Dichiarazione di conformità (DDC)"* ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

² *laboratorio certificato* come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia *"un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento"*.

- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- **il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;**
 - **tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;**
 - **le destinazioni della materia prima prodotta;**
 - **il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;**
 - **revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;**
 - **formazione del personale;**
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 3.2.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della materia prima		
<i>“biomassa cippata a base di legno antropico vergine non trattato”</i>		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Sede legale		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio
Ente rilasciante l'autorizzazione		

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig. _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima costituita da biomassa cippata a base di legno antropico vergine non trattato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima costituita da biomassa cippata a base di legno antropico vergine non trattato è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data **ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:**

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-9: Classe I4 – Pezzatura P45;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima costituita da biomassa cippata a base di legno vergine non trattato appartiene alla seguente classe:

Classe	Pezzatura
I4	P45

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

- a)
- b)
- c)

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante

ALLEGATO 4

Raccomandazioni

Lo stabilimento e le attività di recupero dei rifiuti devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. n. 1225 del 8 giugno 2007, così come integrata con deliberazione n. 959 del 4 giugno 2018, con la quale l'area su cui sorge il centro di recupero in oggetto è stata localizzata nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

Inoltre, le attività di recupero dei rifiuti devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1503 del 13 giugno 2008, con oggetto *"Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - "Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela", ..."*, di valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di *"Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela"* nel Comune di Trento, poi prorogata con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1086 di data 7 giugno 2013 e della successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 959 del 4 giugno 2018, recante *"Procedimento coordinato di localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti e verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di "Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in loc. Laghetti della Vela", proposto da Sativa Srl, nel Comune di Trento"*, con la quale la sopra citata deliberazione n. 1225 del 8 giugno 2007 è stata integrata estendendo l'attività delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Si rammentano le seguenti prescrizioni riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 959 del 2018:

- prima dello scarico nel fiume Adige devono essere effettuate due volte l'anno (in giugno ed in dicembre) il prelievo dei campioni e l'analisi delle acque per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- per il processo di inertizzazione deve essere riutilizzata l'acqua meteorica stoccata nell'apposita vasca esistente. Solo in casi eccezionali si può ricorrere alla rete pubblica. Al fine di valutare la corretta gestione di acqua per la nuova operazione di inertizzazione la ditta registrerà l'acqua prelevata annualmente dalla rete pubblica per il suddetto trattamento.

Si raccomanda di tenere conto di quanto riportato nel parere allegato alla nota di data 8 aprile 2025 (ns. prot. n. 285874 di data 8 aprile 2025), ove la U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha ravvisato che *"per i profili di competenza della scrivente U.O., non comportano di per sé un aggravio della situazione sotto il profilo igienico sanitario. Tuttavia, per quanto riguarda il tema delle emissioni diffuse, essendo previsto un aumento, è raccomandabile l'effettuazione di verifiche sulle concentrazioni massime previste all'interno del capannone, al fine di tutelare la popolazione lavorativa che opera all'interno di esso"*.

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

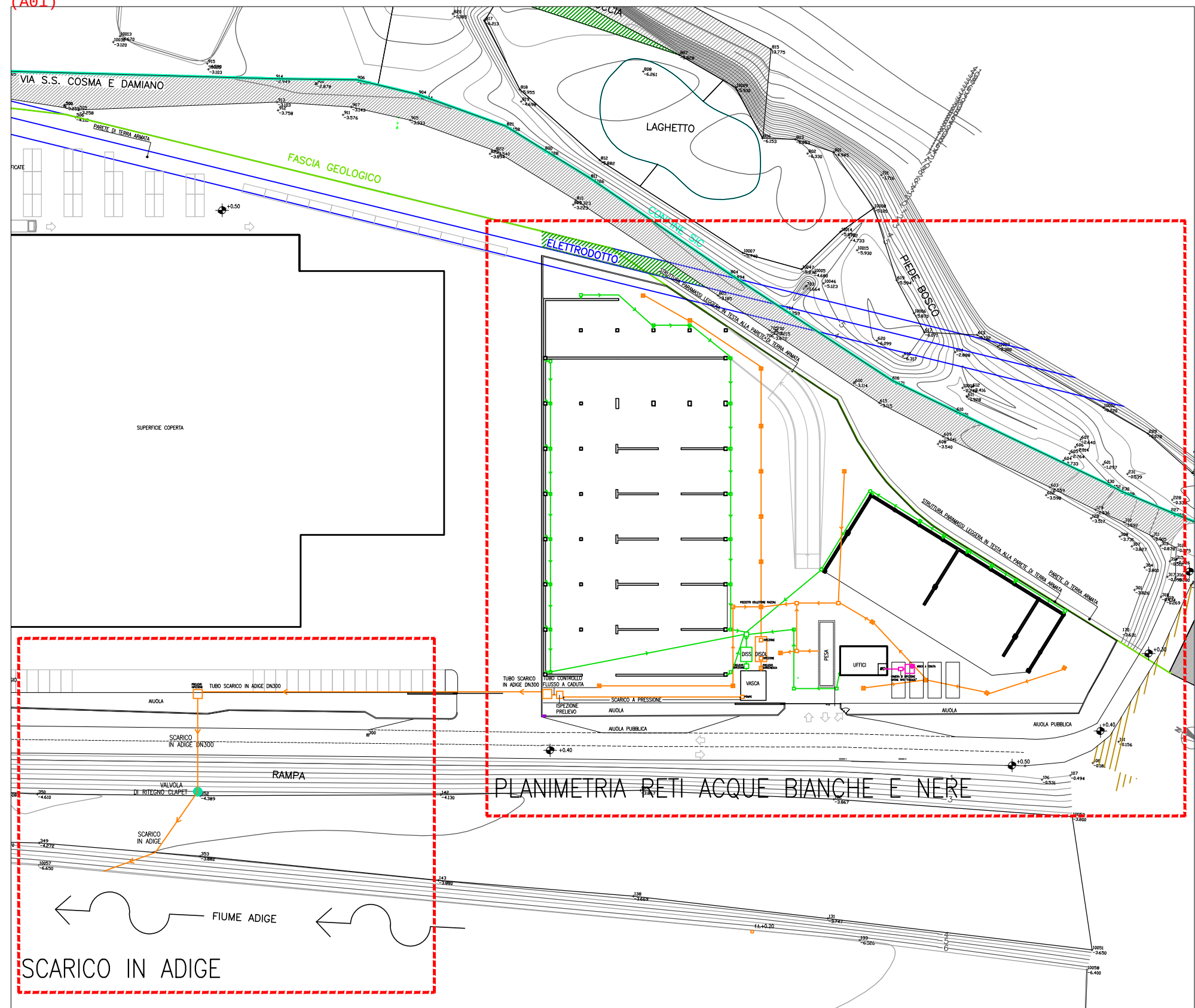
- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;

- 5) agli adempimenti previsti dal sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006);
- 6) a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, il quale stabilisce quanto segue: *“Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente [per la Provincia autonoma di Trento al Settore Autorizzazioni e controlli dell'APPA] entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;
- 7) a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 del D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, il quale stabilisce quanto segue: *“Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente”*.

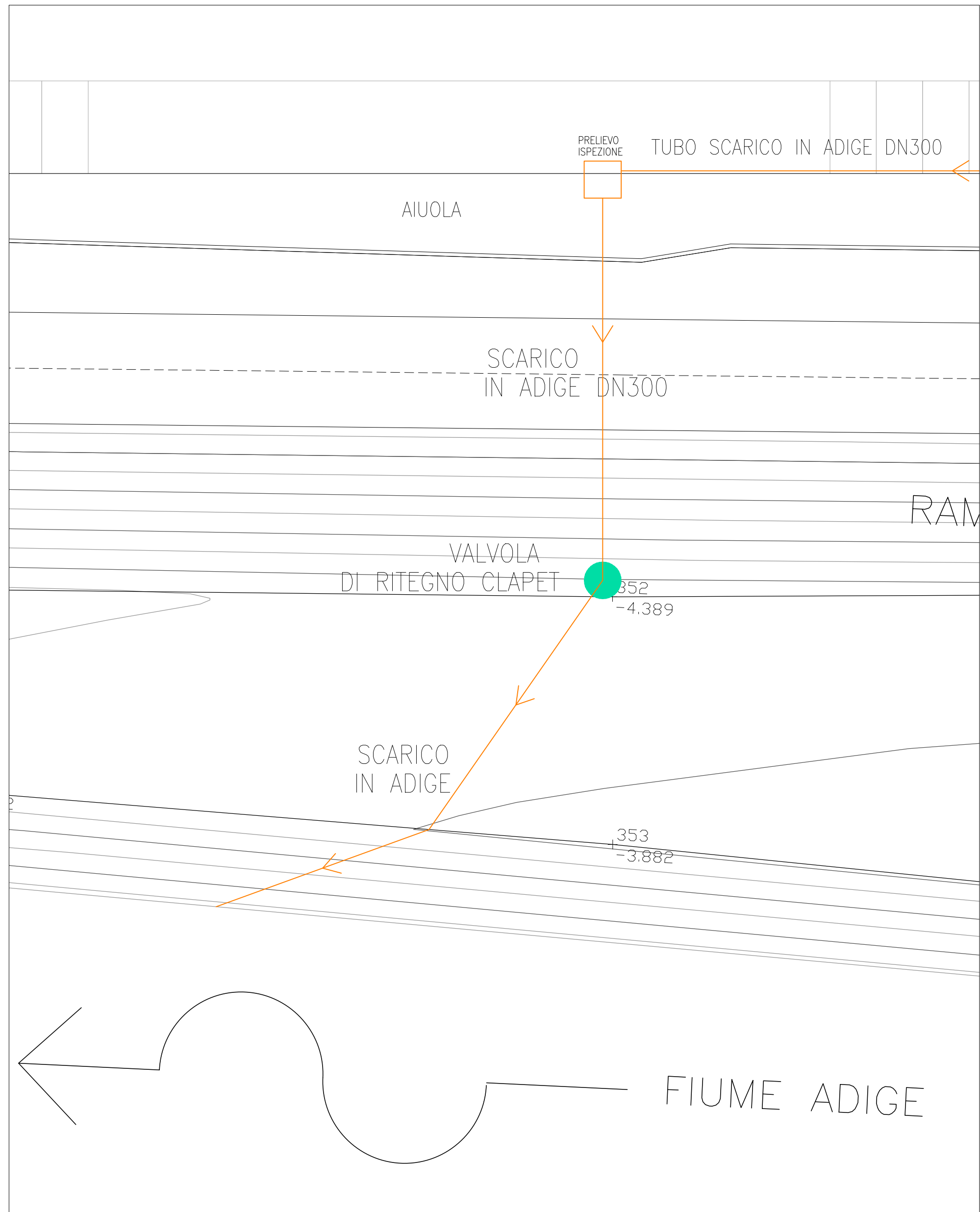
LEGENDA

- RETE ACQUE METEORICHE COPERTURE
- POZZETTO E PLUVIALI
- RETE ACQUE METEORICHE PIAZZALI CON CADUTA
- POZZETTI RETE ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- POZZETTONI
- VALVOLA DI NON RITORNO TIPO CLAPET

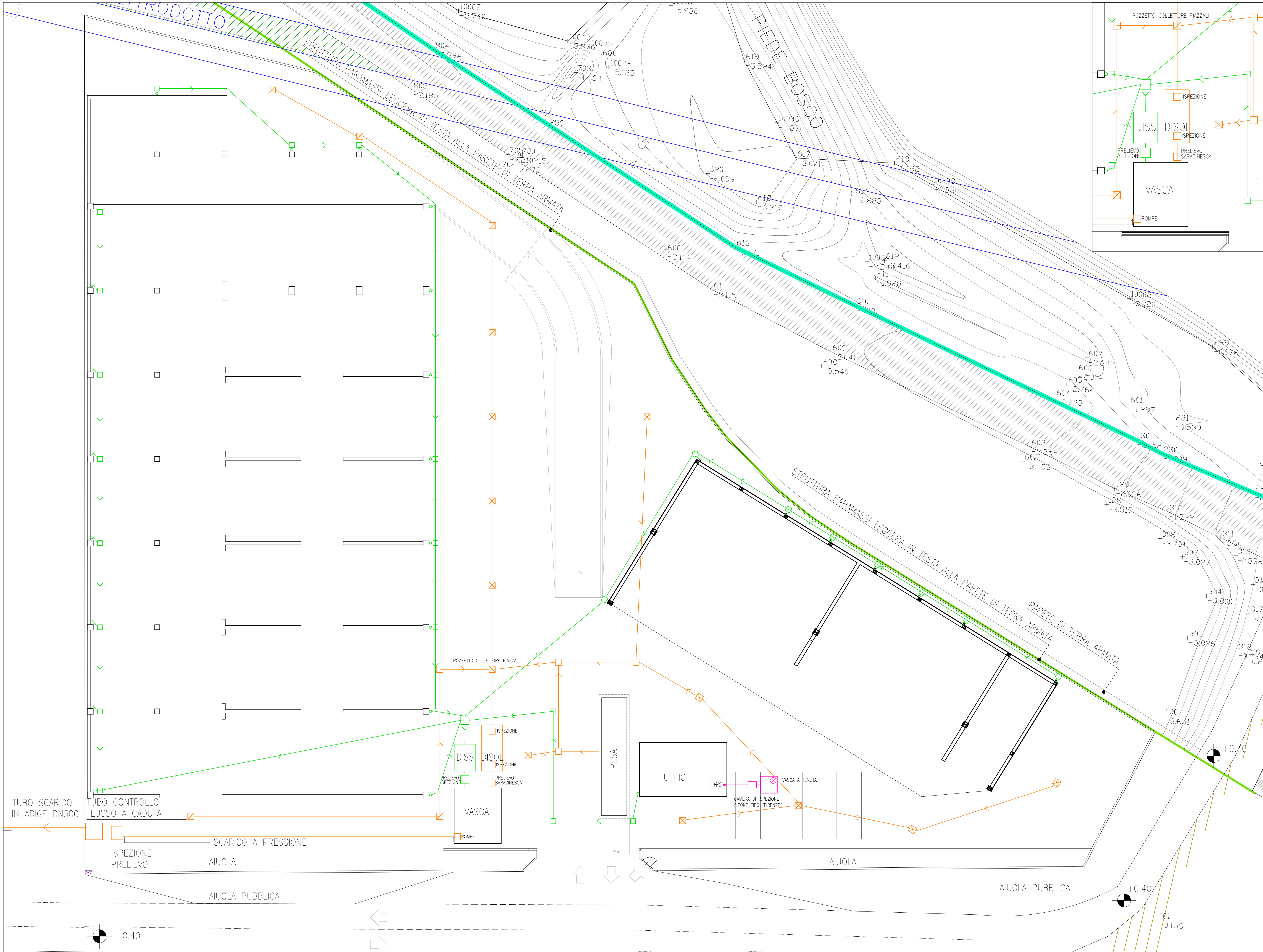
PLANIMETRIA GENERALE scala 1:1000



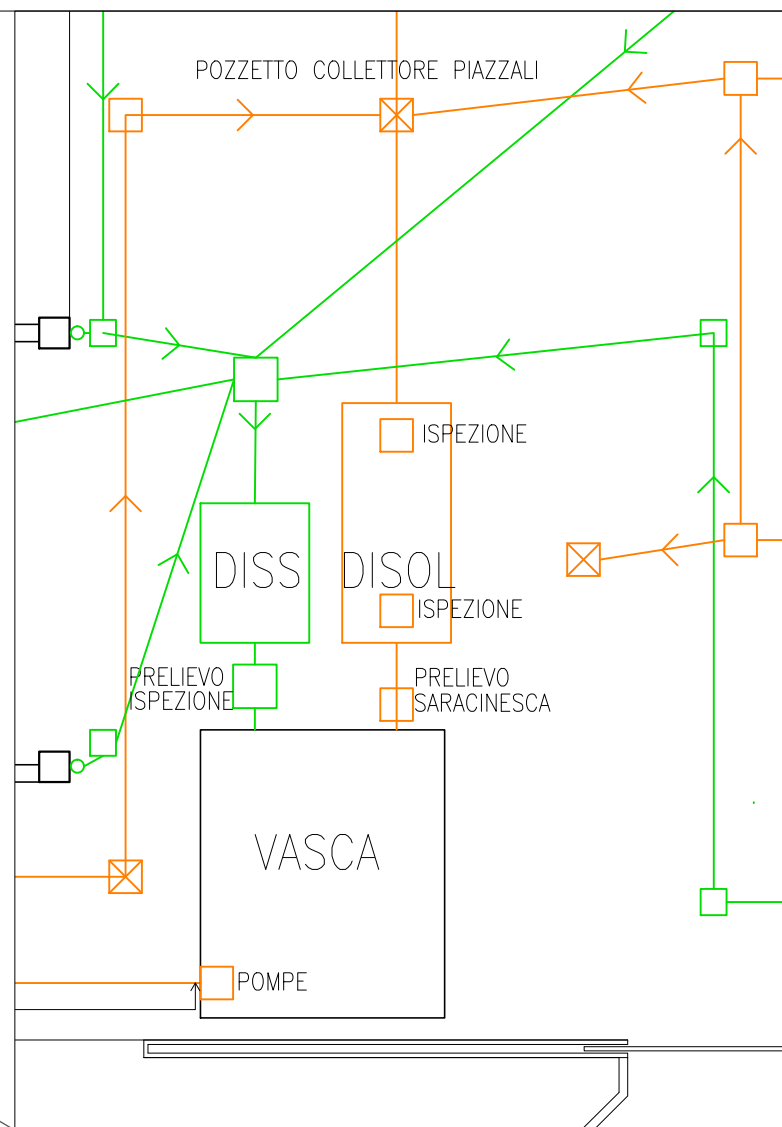
SCARICO IN ADIGE scala 1:200



PLANIMETRIA RETI ACQUE BIANCHE E NERE scala 1:200



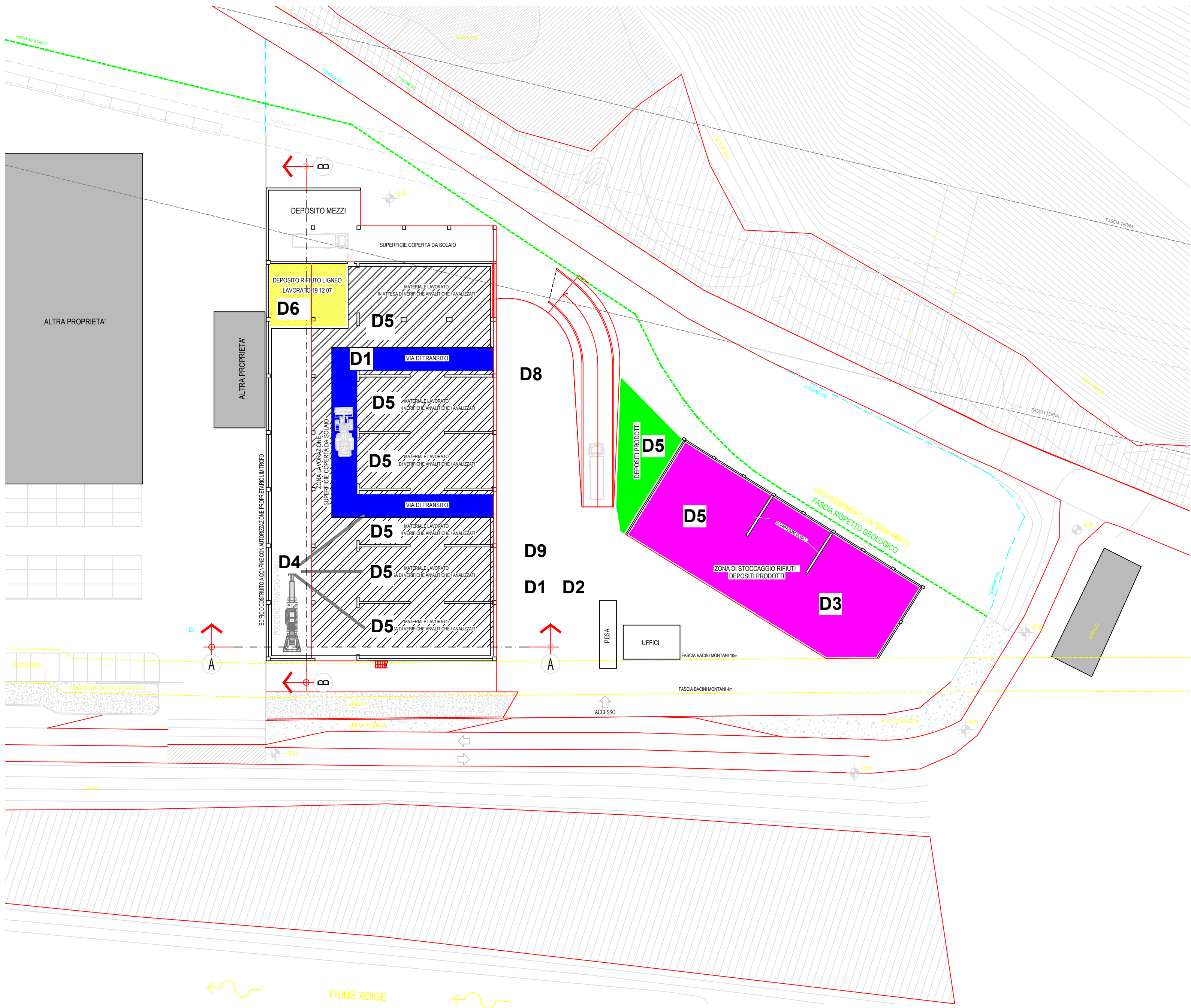
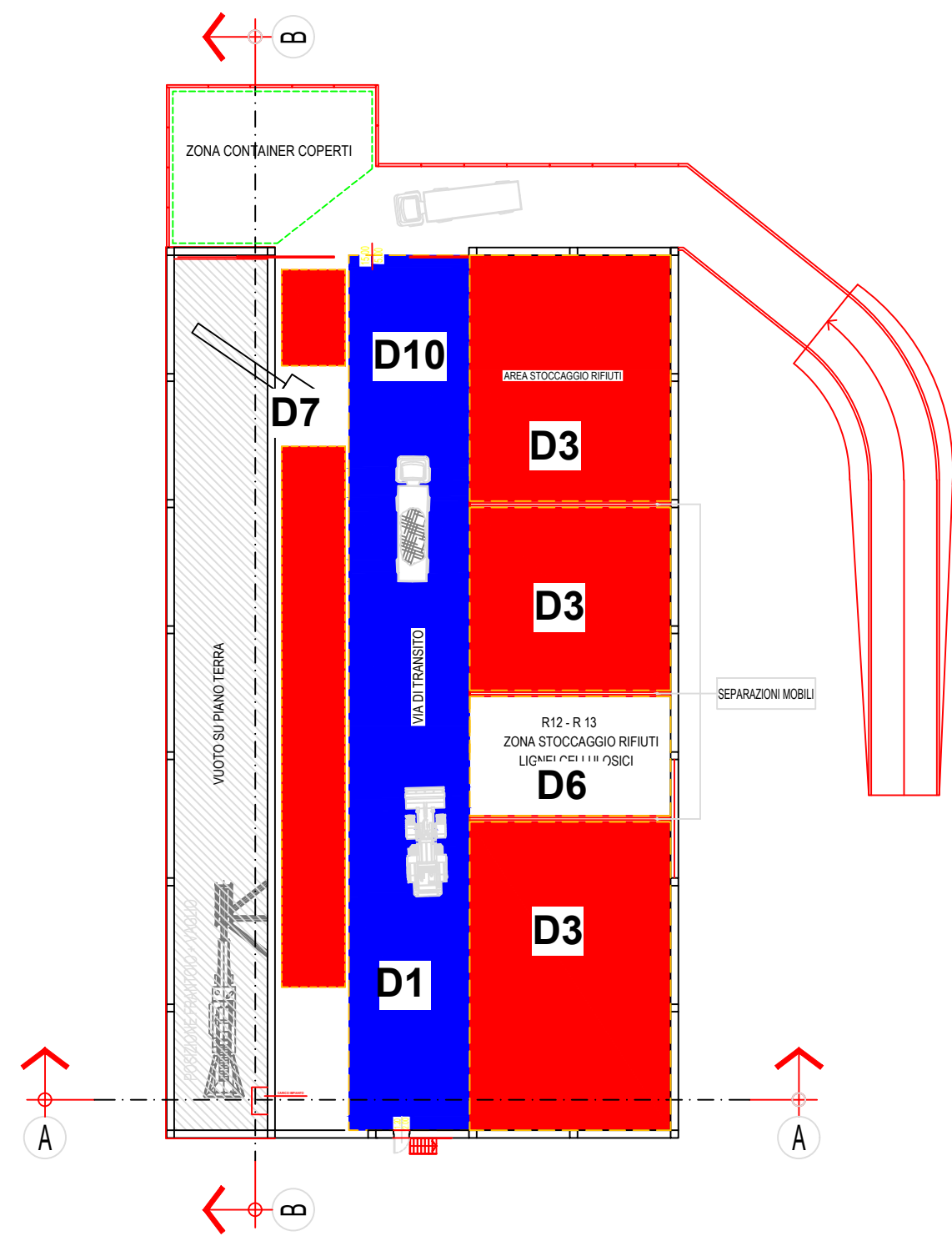
DETTAGLIO ZONA VASCA scala a vista



CLIENTE	Trentino Ricipla Inerti s.r.l.	COMESITA'	014_07	DATA	21/05/2012
TITOLO	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO	E A	DISSEGNO	01
DEPOSITO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE IN P.F. 2259/4 C.C. TRENTO LOC. LAGHETTI		FILE	014_07_E_A_RET		
ELABORATO	RETI ACQUE BIANCHE E NERE	SCALA	1:200		
IN. PRO STUDIO ASSOCIATO					
INGEGNERIA & PROGETTAZIONE					
VIA IV NOVEMBRE 70/5 TELEFONO 0461/950929					
38100 GARDOLLO (TN) FAX 0461/956434					
PIVA 01689110227 E-MAIL TECHN@STUDIO-INPRO.IT					
DISSEGNO	VERIFICATO	APPROVATO	EMISSIONE	REVISIONE	DATA
A. CALMA	F. CORNOLA	S. VISU	PRIMA	0	21/05/2012

PLANIMETRIA GENERALE PIANO TERRA
Scala 1:500

PIANTA PRIMO PIANO
Scala 1:500



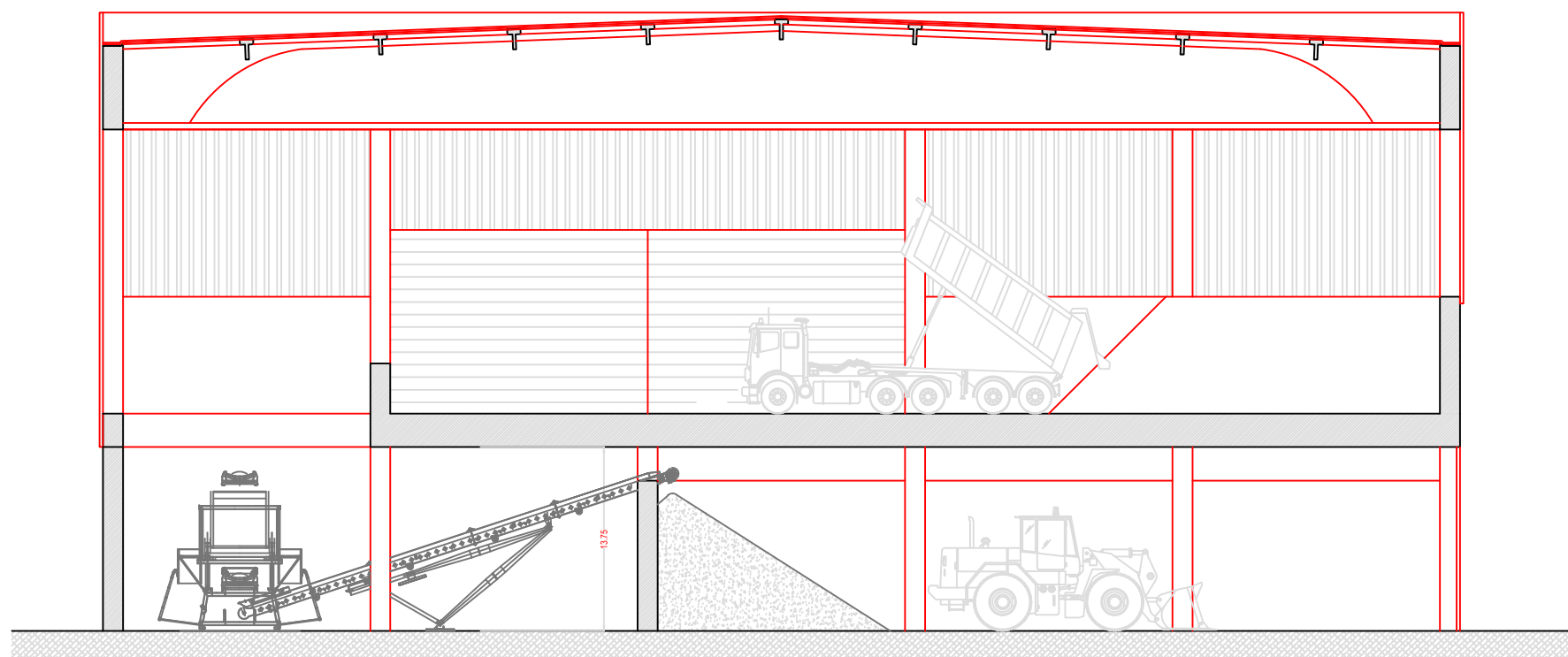
PLANIMETRIA EMISSIONI IMPIANTO SATIVA S.R.L.

LEGENDA

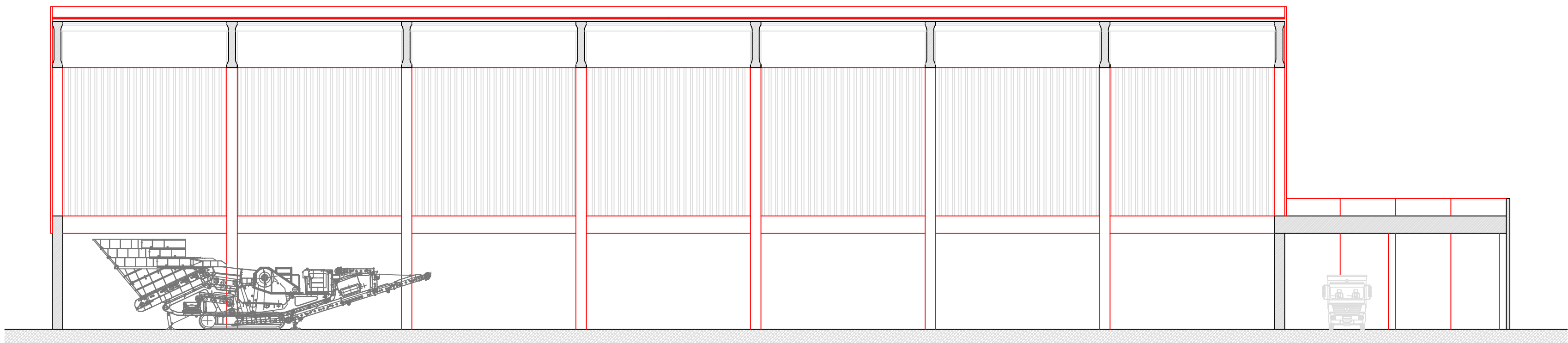
- DEPOSITO PRODOTTI
- ZONA STOCCAGGIO RIFIUTI / DEPOSITI PRODOTTI
- MATERIALE LAVORATO IN ATTESA DI VERIFICHE ANALITICHE ANALIZZATI
- DEPOSITO RIFIUTO LIGNEO LAVORATO 19 12 07
- AREA STOCCAGGIO RIFIUTI
- VIE DI TRANSITO
- R12 - R13 ZONA STOCCAGGIO RIFIUTI LIGNEI CELLULOSICI

LA POSIZIONE DEL FRANTOIO - VAGLIO - TRITURATORE E' DA RITENERSI INDICATIVA
LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI, ALL'INTERNO DI CONTAINER CON IDONEO SISTEMA DI COPERTURA, AVVERRA' ANCHE NELLE AREE ESTERNE
LO STOCCAGGIO RIFIUTI SARA' REGOLAMENTATO CON APPOSITA CARTELLONISTICA

SEZIONE A-A
Scala 1:200



SEZIONE B-B
Scala 1:200

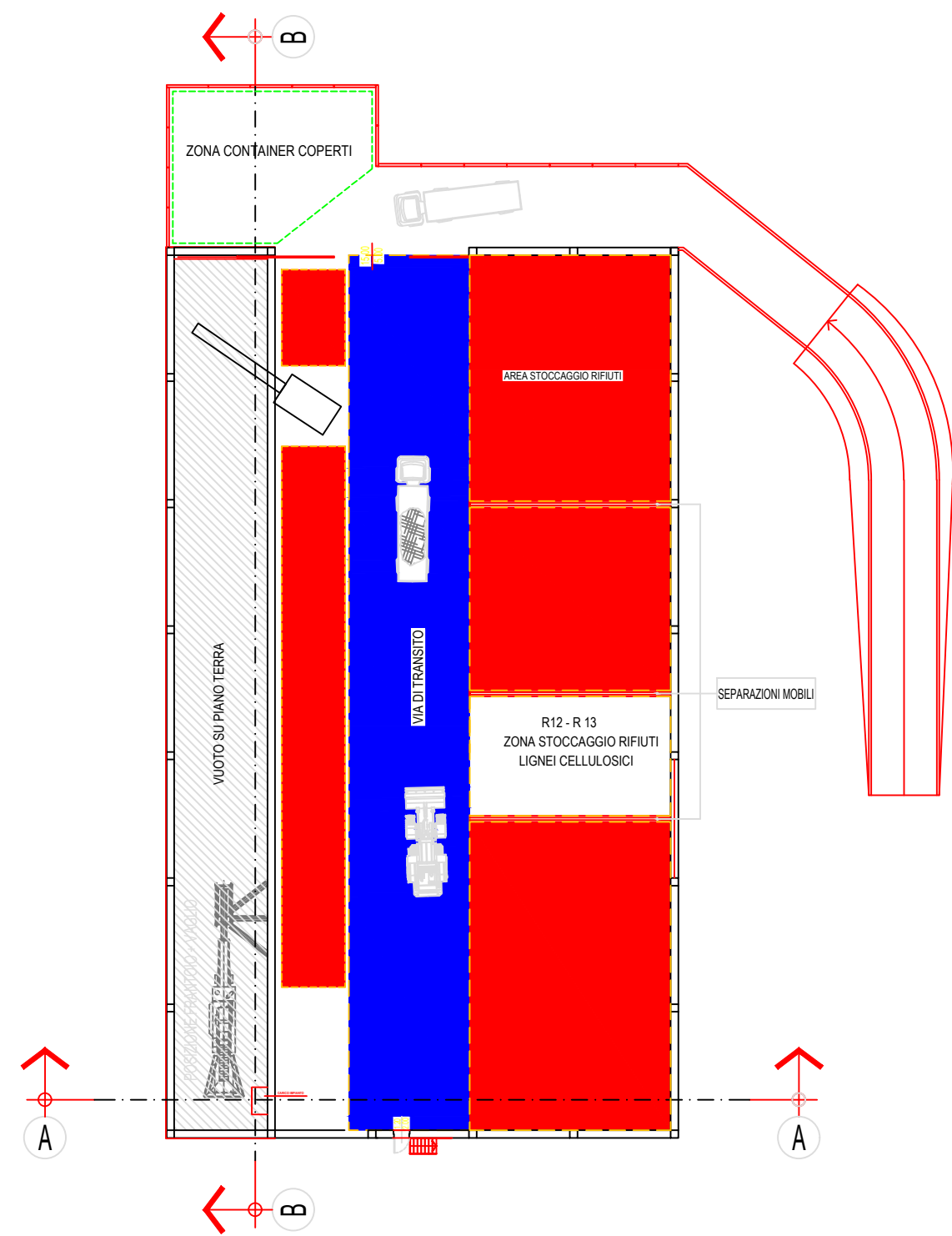


PLANIMETRIA GENERALE PIANO TERRA

Scala 1:500

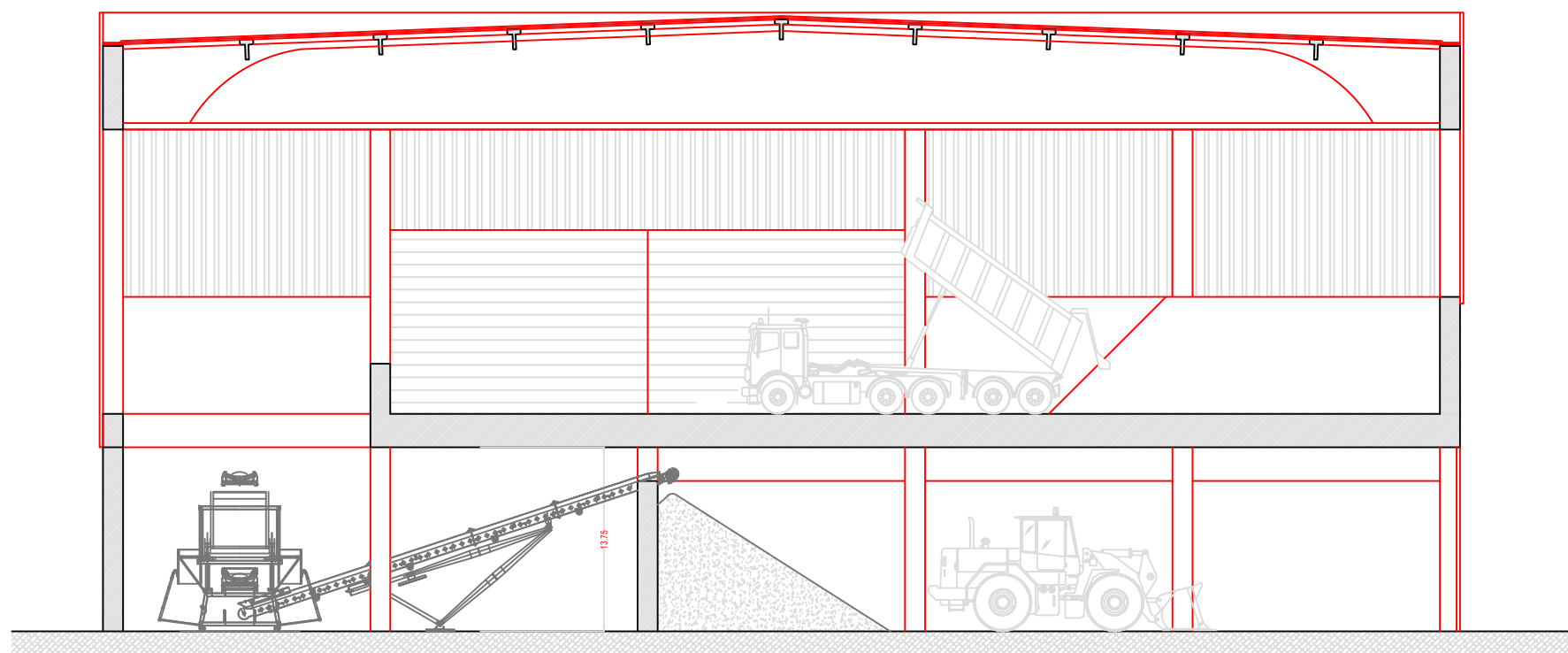
PIANTA PRIMO PIANO

Scala 1:500



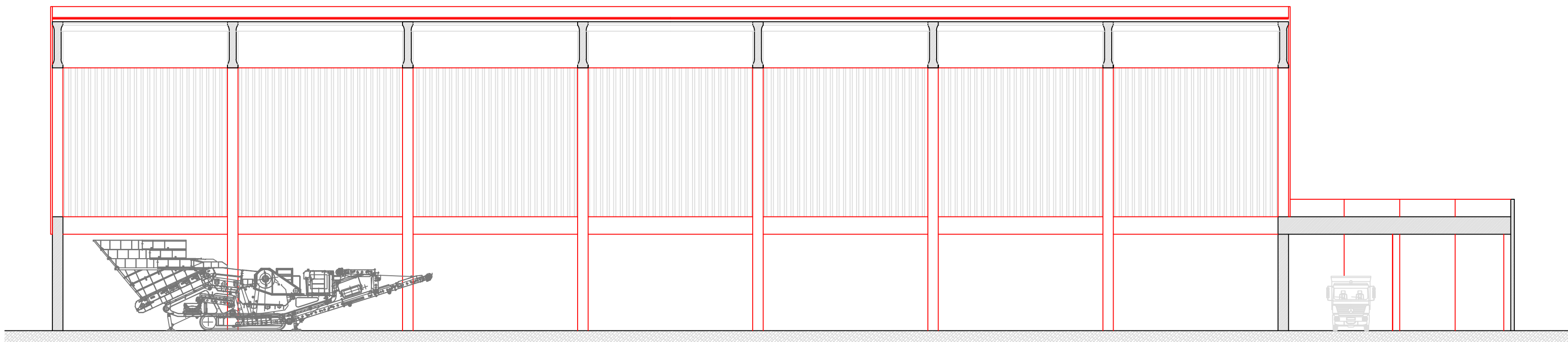
SEZIONE A-A

Scala 1:200



SEZIONE B-B

Scala 1:200



PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO SATIVA S.R.L.

LEGENDA

- DEPOSITO PRODOTTI
- ZONA STOCCAGGIO RIFIUTI / DEPOSITI PRODOTTI
- MATERIALE LAVORATO IN ATTESA DI VERIFICHE ANALITICHE ANALIZZATI
- DEPOSITO RIFIUTO LIGNEO LAVORATO 19 12 07
- AREA STOCCAGGIO RIFIUTI
- VIE DI TRANSITO
- R12 - R13 ZONA STOCCAGGIO RIFIUTI LIGNEI CELLULOSICI

LA POSIZIONE DEL FRANTOIO - VAGLIO - TRITURATORE E' DA RITENERSI INDICATIVA
LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI, ALL'INTERNO DI CONTAINER CON IDONEO SISTEMA DI COPERTURA, AVVERRA' ANCHE NELLE AREE ESTERNE
LO STOCCAGGIO RIFIUTI SARA' REGOLAMENTATO CON APPOSITA CARTELLONISTICA